



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Condizioni generali di assicurazione

Versione 1 / 2021

Informativa per i clienti

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Premium (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore, dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Premium» e nella LCA.

100 Considerazioni generali.....	3
200 Disposizioni comuni.....	3
300 Soccorso stradale.....	6
400 Spese di annullamento.....	7
500 Protezione viaggi.....	9
600 Guida di veicoli a motore di terzi.....	11
700 Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia).....	12
800 Protezione giuridica circolazione mondo.....	12
900 Protezione giuridica viaggi.....	16

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito denominata "Allianz Assistance", con sede nella Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per quanto riguarda la componente assicurativa Guida di veicoli a motore di terzi, l'assicuratore è Allianz Suisse, con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen. Per le componenti dell'assicurazione di Protezione giuridica l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., di seguito denominata "CAP Protezione giuridica", con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Quali rischi sono assicurati e qual è l'estensione della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nei relativi documenti di proposta e di contratto e nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione adesioni ACS.

Cosa bisogna fare in caso di sinistro?

Soccorso stradale / Protezione viaggi: **nell'ambito delle coperture Soccorso stradale / Protezione viaggi, quando si verifica un evento assicurato occorre informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance per le chiamate di emergenza e richiedere il suo consenso per le eventuali misure di assistenza o la relativa assunzione dei costi.** La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): Telefono **044 283 33 77**/Telefax 044 283 33 33.

In caso di sinistro bisogna inoltrare per iscritto ad Allianz Assistance i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- modulo per la notifica di sinistri (i moduli per la notifica di sinistri di Allianz Assistance possono essere

scaricati dal sito: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro);

- conferma di prenotazione originale;
- documenti o certificati ufficiali che attestino il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.);
- ricevute per spese impreviste/costi supplementari in originale.

Spese di annullamento: nell'ambito della copertura Spese di annullamento, quando si verifica un caso assicurato bisogna comunicare immediatamente all'agenzia di viaggi o al noleggiatore / organizzatore del corso l'annullamento del viaggio prenotato e successivamente comunicare il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto, allegando i documenti necessari. Devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- modulo per la notifica di sinistri (i moduli per la notifica di sinistri di Allianz Assistance possono essere scaricati dal sito: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro);
- fattura delle spese di annullamento;
- conferma di prenotazione originale;
- documenti o certificati ufficiali attestanti il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto di polizia, ecc.).

Utilizzo di veicoli a noleggio: i sinistri nel quadro della copertura Utilizzo di veicoli a noleggio vanno comunicati immediatamente per iscritto ad Allianz Assistance, allegando i documenti necessari come indicato nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative. Devono essere inoltrati i seguenti documenti:

- numero di socio ACS;
- contratto di noleggio del noleggiatore (con indicazione della franchigia);
- rapporto sul sinistro;
- conteggio del danno;
- fattura della carta di credito con indicazione dell'addebito del danno.

Guida di veicoli a motore di terzi: nell'ambito della copertura Guida di veicoli a motore di terzi, la necessità va notificata per telefono al numero **044 283 33 77** o per e-mail a schadenservice@allianz-suisse.ch, indicando il numero di riferimento **T865823473**.

Protezione giuridica circolazione mondo / Protezione giuridica viaggi: nell'ambito delle coperture Protezione giuridica, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Contratti speciali, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch**. In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a una lesione o una malattia la persona assicurata deve provvedere a sciogliere i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance. L'elenco che precede comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione, capoversi 100 e 200, e nella LCA. Se la persona avente diritto non adempie ai propri obblighi, Allianz Assistance / CAP Protezione giuridica / Allianz Suisse può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le persone assicurate: La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota d'adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assi-

curativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno 3 mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS.

Come trattiamo i vostri dati? Il trattamento di dati personali costituisce un fondamento indispensabile dell'attività assicurativa. L'assicuratore tratta i dati delle persone assicurate con assoluta riservatezza e rispetta le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza durante il trattamento e la conservazione di dati personali. Se necessario, nel modulo per la notifica dei sinistri viene richiesto alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati. I dati personali trattati dall'assicuratore comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua gestione e per la liquidazione del danno. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti lo/la stipulante o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti può avvenire anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre i dati personali vengono elaborati anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per propri scopi di marketing. Al fine di offrire una copertura assicurativa completa e ottimizzare i costi, alcuni servizi sono forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A questo riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nel quadro dello scopo del rapporto contrattuale l'assicuratore ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. I dati vengono custoditi in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge. Le persone assicurate hanno il diritto di ricevere informazioni e, a determinate condizioni, di chiedere la rettifica, il blocco o la cancellazione dei loro dati.

In caso di emergenza, è possibile contattarci in qualsiasi momento (24 ore su 24) al numero +41 44 283 33 77

Allianz Assistance, con i suoi centri di assistenza clienti cui è possibile rivolgersi, è l'assicuratore per tutte le coperture assicurative abbinata all'adesione all'ACS scelta. Per garantire un servizio impeccabile, tutte le conversazioni con i centri di assistenza possono essere registrate. Laddove nel prosieguo del testo – per una migliore fluidità dello stesso – vengono utilizzate soltanto espressioni maschili, sono sempre intese anche le corrispondenti definizioni di genere femminile.

100 Considerazioni generali

Art. 101 Coperture assicurative

L'ACS ha stipulato con Allianz Assistance i 5 contratti collettivi d'assicurazione ACS Classic, ACS Travel, ACS Classic & Travel, ACS Premium e ACS Aziende (di seguito denominati adesioni ACS), i quali offrono ai soci ACS in linea di principio le seguenti coperture assicurative in base alla tipologia di adesione all'ACS da loro scelta (Classic, Travel, Classic & Travel, Premium o Aziende):

- ACS Classic**
- Soccorso stradale
- ACS Travel**

- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Classic & Travel

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Protezione giuridica viaggi

ACS Premium

- Soccorso stradale
- Spese di annullamento
- Protezione viaggi
- Guida di veicoli a motore di terzi
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia)
- Protezione giuridica circolazione mondo
- Protezione giuridica viaggi

ACS Aziende

- Soccorso stradale

È possibile passare in qualsiasi momento ad un'adesione con ACS una copertura assicurativa più ampia (ad es. da ACS Classic ad ACS Premium o da ACS Travel ad ACS Classic & Travel). Il passaggio ad un'adesione ACS con una copertura assicurativa più limitata (ad es. da ACS Premium ad ACS Classic & Travel o ad ACS Classic) è possibile su richiesta del socio alla fine di ogni anno di adesione; il cambiamento deve essere comunicato per iscritto e la notifica deve pervenire all'ACS un mese prima della fine dell'anno di adesione. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), Allianz Suisse con sede a 8304 Wallisellen e CAP Protezione giuridica con sede a 8304 Wallisellen forniscono le coperture assicurative abbinata all'adesione scelta.

Allianz Assistance, denominazione legale AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) per:

- Soccorso stradale, art. 300
- Spese di annullamento, art. 400
- Protezione viaggi, art. 500
- Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia), art. 700

Allianz Suisse per:

- Guida di veicoli a motore di terzi, art. 600

CAP Protezione giuridica per:

- Protezione giuridica circolazione mondo, art. 800
- Protezione giuridica viaggi, art. 900

200 Disposizioni comuni

Art. 201 Chi è assicurato?

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che questi ultimi, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il

proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 202 Quali regole si applicano ai soci ACS con domicilio all'estero?

I cambi di sede o domicilio e i cambi di indirizzo devono essere comunicati alla sezione ACS competente. Per i soci ACS con domicilio fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein la copertura assicurativa sussiste esclusivamente per il Soccorso stradale e unicamente per i sinistri che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Sono assicurati i veicoli di peso complessivo fino a 3,5 t immatricolati dal socio ACS indipendentemente dal luogo di immatricolazione. In deroga alle art. 304.8 e 304.9 le prestazioni "Determinazione dell'entità del danno" e "Anticipo delle spese rimborsabile" non vengono erogate. Il veicolo riparato, non riparato o ritrovato (304.10) viene riportato in un'officina in Svizzera.

Art. 203 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa per le persone assicurate

La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'adesione all'ACS a condizione che sia stata pagata la quota di adesione. Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se l'adesione all'ACS non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di adesione e la quota di adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

Art. 204 Eventi e prestazioni non assicurati

Non viene erogata alcuna prestazione qualora, al momento del verificarsi dell'evento assicurato, non sia ancora stata pagata la quota di adesione ACS. In linea di principio nessuna delle componenti assicurative comprende una copertura assicurativa per gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio o dell'utilizzo della prestazione prenotata.

- Inoltre, non sussiste nessuna copertura assicurativa per eventi come suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad atti temerari con i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo oppure azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali.
- Non sono nemmeno assicurati eventi bellici e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche, come pure le loro conseguenze; non sono inoltre assicurate le conseguenze di eventi dovuti a decisioni

delle autorità, ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusura dello spazio aereo.

- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: epidemie e pandemie, ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 400: Spese di annullamento e all'art. 502, art. 504.1, art. 504.5 e art. 504.6 dell'art. 500: Protezione viaggi.
- Nell'ambito della copertura **Soccorso stradale** il diritto alle prestazioni completo sussiste soltanto se Allianz Assistance ha prima autorizzato le prestazioni oppure ha organizzato il soccorso stradale o il treno. In caso contrario, le prestazioni sono limitate a un importo forfettario di CHF 300.–. Vedi art. 205.
- Nell'ambito della copertura **Spese di annullamento** non sussiste in particolare nessuna copertura assicurativa in caso di "difficile processo di guarigione" e simili, ossia per malattie o postumi di infortunio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio o della stipulazione dell'assicurazione e che non sono guariti entro la data del viaggio; lo stesso vale per le disdette date dall'agenzia di viaggi, gli ordini delle autorità (ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 400: Spese di annullamento), le malattie/lesioni non constatate direttamente da un medico nel momento in cui si verificano o le reazioni psichiche a pericoli potenziali come paura di disordini, eventi terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare in aereo).
- Nell'ambito della copertura **Protezione viaggi** non viene erogata nessuna prestazione che non sia prima stata autorizzata dalla centrale di emergenza di Allianz Assistance per le chiamate di emergenza; lo stesso vale ad es. se l'agenzia di viaggi responsabile non fornisce o fornisce solo in parte le prestazioni contrattuali; lo stesso vale se la persona assicurata ha intrapreso il viaggio contro le raccomandazioni del governo del paese di residenza in relazione a un'epidemia/pandemia o contro le raccomandazioni delle autorità locali emessi nella destinazione del viaggio.
- Nell'ambito della copertura **Utilizzo di veicoli a noleggio** non si ha diritto a nessuna prestazione per i danni dovuti a grave negligenza del conducente o in relazione a una violazione del contratto nei confronti del noleggiatore, né per i danni per i quali l'assicurazione che garantisce le prestazioni non prevede una franchigia.

Art. 205 In quali casi le prestazioni sono limitate a CHF 300.– o prevista una franchigia?

Prestazioni limitate a CHF 300.–

Qualora anche una sola delle misure d'emergenza attuate non sia stata organizzata, ordinata o eseguita dal centro di assistenza clienti, l'indennizzo per il totale delle prestazioni Soccorso stradale e Protezione viaggi è limitato a CHF 300.–. Questa restrizione non si applica a Spese di annullamento, Guida di veicoli a motore di terzi, Utilizzo di veicoli a noleggio e coperture Protezione giuridica.

Franchigia Spese di annullamento

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Art. 206 Definizioni

Persone vicine

Sono persone vicine:

- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, fratelli e sorelle);
- il/la convivente, come pure i suoi genitori e figli;

- le persone che assistono i figli minorenni che non partecipano al viaggio oppure i familiari bisognosi di cure;
- gli amici stretti, con i quali si hanno frequenti contatti.

Europa

La validità territoriale Europa comprende tutti gli Stati facenti parte del continente europeo, come pure le isole del Mediterraneo e le Canarie, Madera, nonché gli Stati extra-europei rivieraschi del Mediterraneo. La frontiera orientale a nord della Turchia è costituita dagli Stati Azerbaigian, Armenia e Georgia, nonché dal crinale degli Urali.

Svizzera

La validità territoriale Svizzera comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni della natura.

Viaggio

È considerato viaggio un soggiorno di durata superiore a un giorno in un luogo distante almeno 30km dal domicilio abituale, con esclusione dei tragitti per recarsi al o tornare dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi delle presenti CGA è limitata a un massimo di 365 giorni.

Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatori di viaggi, operatori turistici, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi, ecc.) si intendono tutte le imprese che forniscono servizi di viaggio per la persona assicurata sulla base di un contratto con quest'ultima.

Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Aerei, taxi e automobili a noleggio non sono considerati mezzi di trasporto pubblici.

Guasto o panne

Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto a un difetto elettrico o meccanico che rende impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a un guasto: difetto degli pneumatici, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o smarrita oppure batteria scarica.

Malattia grave/conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto di intraprendere il viaggio.

Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto.

Art. 207 Obblighi di diligenza e altri obblighi

Le persone assicurate sono obbligate a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

Art. 208 Quando devono essere rimborsati gli anticipi sulle spese?

Gli anticipi sulle spese vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al proprio domicilio o al più tardi entro 60 giorni dopo il versamento.

Art. 209 Che cosa succede in caso di assicurazione multipla?

Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, con riserva di una clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione. Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta. Se Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura ad Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria). Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se invece che contro la parte responsabile è stata intentata un'azione legale contro Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le sue pretese di responsabilità civile fino all'ammontare dell'indennizzo ricevuto da Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica.

Art. 210 Rimunerazione dei broker

Se un terzo, ad es. un broker, tutela gli interessi della persona assicurata in sede di stipulazione di un "pacchetto di servizi ACS" o di gestione dello stesso, è possibile che, in virtù di un accordo con tale terzo, Allianz Assistance gli versi una remunerazione per tale attività. Qualora la persona assicurata desiderasse maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Art. 211 Qual è il foro competente?

Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance / Allianz Suisse / CAP Protezione giuridica si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto. A integrazione delle presenti disposizioni si applica la

legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

Art. 212 Quali sono le disposizioni di legge applicabili?

Si applicano le disposizioni della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA). Per le assicurazioni nel Principato del Liechtenstein valgono inoltre le disposizioni della legge sul contratto di assicurazione (VersVG) del 16 maggio 2001.

Art. 213 Comunicazioni scritte

Le comunicazioni vanno indirizzate ad
AWP P&C S.A. (Svizzera), Allianz Assistance, Casella postale, 8010 Zürich, info.ch@allianz.com.

300 Soccorso stradale

Art. 301 Dove vale la copertura assicurativa Soccorso stradale?

La copertura assicurativa sussiste nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (zona greca), Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (continentale), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (continentale e Baleari), Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea, il confine è definito dal Bosforo), Ungheria. All'ambito territoriale Svizzera è equiparato anche il Principato del Liechtenstein. In caso di trasporto marittimo la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entrambi nell'ambito di validità territoriale.

Art. 302 Quali veicoli sono assicurati?

302.1 Veicoli assicurati

Il Soccorso stradale vale per le automobili fino a un peso complessivo di 3,5 t immatricolate in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, i camper fino a 9 t e le motociclette:

- se intestati a una persona assicurata o condotti da una persona assicurata;
- se precedentemente notificati come veicoli di un socio aziendale ACS.

La copertura assicurativa si estende a tutte le persone che viaggiano a bordo di questi veicoli fino al numero massimo stabilito dalla licenza di circolazione.

302.2 Rimorchi

Sono assicurati anche i rimorchi trainati dal veicolo a motore assicurato, anche nel caso in cui il guasto interessi esclusivamente il rimorchio.

302.3 Non sono assicurati i seguenti veicoli a motore

- veicoli per noleggio commerciale senza autista (ad es. veicoli a noleggio);
- veicoli con immatricolazione provvisoria.

Art. 303 Quali eventi sono assicurati?

Sussiste copertura assicurativa se il veicolo non può più essere utilizzato a causa di:

- un guasto;
- un sinistro coperto dall'assicurazione casco. Con ciò si intende l'impossibilità di utilizzare il veicolo in seguito a collisione, danni causati da incendio, elementi naturali, rottura di cristalli, danni di animali, vandalismo, furto o tentativo di furto.

Art. 304 Quali prestazioni vengono fornite?

304.1 Soccorso in loco

Organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, nella misura in cui ciò sia possibile sul luogo del sinistro.

304.2 Sostituzione di piccoli pezzi di ricambio

In caso di ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro viene risarcita la sostituzione di pezzi di ricambio quali cavi, staffe, camere d'aria, fusibili, ecc. (batterie escluse).

304.3 Spese di traino

Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, Allianz Assistance si fa carico delle spese di traino fino alla più vicina autorimessa idonea a effettuare la riparazione, escluse le spese di riparazione e per il materiale.

304.4 Spese di spedizione per pezzi di ricambio all'estero

Se la più vicina autorimessa idonea a effettuare la riparazione all'estero non può procurarsi i ricambi necessari, Allianz Assistance organizza e paga il loro invio immediato. I costi dei ricambi non sono coperti.

304.5 Costi di recupero

Allianz Assistance organizza e sostiene i costi di recupero (per riportare il veicolo sulla carreggiata) del veicolo protetto contrattualmente e del rimorchio o della roulotte ad esso agganciati dopo un evento assicurato fino a un massimo di CHF 2'000.–.

304.6 Problemi relativi alla chiave

Se la chiave si trova all'interno del veicolo chiuso a chiave, la chiusura automatica non si apre più oppure in caso di perdita o di danneggiamento della chiave, vengono risarcite unicamente le spese per la risoluzione del problema relativo alla chiave. Sono escluse le spese per cambiare la serratura del veicolo.

304.7 Problemi relativi al carburante

Indennizzo delle spese per la risoluzione di un problema relativo al carburante (veicolo fermo per mancanza di carburante o rifornimento di carburante del tipo sbagliato). Non sono assicurate le spese per i danni conseguenti, come ad es. pulizia/sostituzione del filtro, danni al motore e/o al catalizzatore. Non è assicurato nemmeno lo smaltimento del carburante immesso per errore.

304.8 Determinazione dell'entità del danno

Sono coperte fino a un importo di CHF 400.– le spese sostenute per determinare l'entità del danno all'estero al fine di valutare un eventuale trasporto del veicolo al domicilio.

304.9 Anticipo delle spese rimborsabile

Anticipo delle spese rimborsabile per un importo massimo di CHF 2'000.– per eventi straordinari all'estero (elevate fatture di riparazione oppure acquisto di pezzi di ricambio).

304.10 Spese supplementari ACS Premium

Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno (in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein) oppure entro 48 ore (all'estero) o in caso di furto, ci facciamo carico per ogni evento delle spese relative a:

- un veicolo sostitutivo per max. CHF 3'000.– (in caso di guasto a un camper come veicolo sostitutivo sarà messa a disposizione un'automobile);
- il pernottamento necessario;
- il rientro al domicilio o la continuazione del viaggio con i mezzi di trasporto pubblici (biglietto ferroviario di 1^a classe o biglietto aereo in classe economica se il viaggio in treno durerebbe più di 6 ore) o in taxi (se non sono disponibili mezzi pubblici).

L'indennizzo per le prestazioni summenzionate è limitato a CHF 5'000.– per l'insieme delle persone. A eccezione del veicolo sostitutivo (max. CHF 3'000.–), per tutte le prestazioni non è previsto alcun limite di importo nell'ambito del limite di CHF 5'000.–;

- il trasporto del veicolo riparato, non riparato o ritrovato in un'officina di riparazione presso il domicilio abituale della persona assicurata, comprese le eventuali spese di sosta per il veicolo in un luogo sicuro.

I costi relativi sono limitati al valore attuale del veicolo dopo il verificarsi del sinistro e prima dell'esecuzione delle eventuali riparazioni;

- se il veicolo non viene riportato in Svizzera, Allianz Assistance ne organizza lo smaltimento e si fa carico delle spese doganali all'estero.

304.11 Conducente di sostituzione

Se in seguito a infortunio, a una grave malattia o a scomparsa il conducente non è più in grado di condurre il veicolo, oppure se è deceduto e nessun altro occupante del veicolo è in possesso della licenza di condurre oppure a causa della particolare situazione d'emergenza non è in grado di condurre il veicolo, vengono assunte le spese per l'autista che riporta a casa il veicolo e gli occupanti.

Art. 305 Numero di guasti per anno civile

Non ci sono restrizioni per ACS Premium.

Art. 306 Prestazioni ridotte

Le prestazioni elencate alle art. 304.1 a 304.7 hanno validità limitata per i taxi e le auto delle scuole guida.

Art. 307 Indicazioni relative all'uso di veicoli sostitutivi

Le spese per il rifornimento o le spese sostenute a causa del danneggiamento del veicolo a noleggio non sono coperte. Qualora non sia possibile organizzare un veicolo a noleggio, ad es. perché non sono rispettate le condizioni del noleggiatore (età minima, carta di credito ecc.), vengono coperte le spese per il rientro al domicilio o la continuazione del viaggio con i mezzi di trasporto pubblici.

400 Spese di annullamento

Art. 401 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

Art. 402 Cosa è assicurato?

Spese di annullamento

Se in seguito a un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o riduzioni dell'avere in relazione alla perdita o scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzo (time-sharing ecc.).

Ritardo della partenza

Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza di tali spese):

- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
- le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (senza costi di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.

Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Sono coperti senza alcuna franchigia anche i costi dei biglietti per un evento che non sono parte integrante di un pacchetto. Non si applica la definizione di viaggio secondo l'art. 206.

Art. 403 Quali eventi sono assicurati?

La copertura assicurativa viene accordata a condizione che l'evento si verifichi prima dell'inizio della prestazione prenotata:

403.1 Malattia grave, infortunio grave, complicazioni della gravidanza o morte

Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o la stipulazione dell'assicurazione:

- della persona assicurata;
- di un/una compagno/a di viaggio, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla;
- di una persona vicina alla persona assicurata che non partecipa al viaggio;
- del sostituto sul posto di lavoro, se la presenza della persona assicurata è indispensabile.

Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, esso può essere annullato al massimo da sei persone, se una di esse lo annulla a causa di uno degli eventi summenzionati.

In caso di disturbi psichici la copertura assicurativa sussiste soltanto se:

- uno psichiatra attesta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
- l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.

In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certifi-

cato medico. Ciò a condizione che si possa dimostrare che, al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione, lo stato di salute fosse stabile e la persona in grado di viaggiare.

403.2 Gravidanza

Durante la gravidanza vale la seguente copertura:

- se la gravidanza è subentrata i dopo la prenotazione del viaggio e il viaggio di ritorno è successivo alla 24^a settimana di gravidanza;
- se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.

403.3 Danni ai beni

Se i beni di una persona assicurata nel luogo del suo domicilio vengono gravemente danneggiati a causa di furto con scasso, incendio, danni causati dall'acqua o dagli elementi naturali per cui è indispensabile la sua presenza a casa durante il periodo previsto per il viaggio.

403.4 Furto del passaporto

Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio. Informazione: in diversi aeroporti ci sono uffici per ottenere un passaporto provvisorio.

403.5 Licenziamento

Se nei 30 giorni precedenti la partenza la persona assicurata, senza alcuna colpa propria, viene licenziata prima dell'inizio del viaggio.

403.6 Entrata in servizio imprevista

Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza deve entrare inaspettatamente in servizio o se l'entrata in servizio imprevista cade nel periodo del viaggio.

403.7 Avviso delle autorità riguardo ai viaggi

Se scioperi, violenze contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti, epidemie o l'inopportunità di intraprendere il viaggio per il rischio di terrorismo impediscono di partire alla persona assicurata o a una delle persone che la accompagnano e che hanno prenotato contemporaneamente il viaggio. Per la decisione si fa riferimento alle indicazioni del DFAE (Dipartimento federale degli affari esteri) al momento della partenza, qualora sconsiglino di intraprendere il viaggio. Se l'avviso era già stato emesso al momento della prenotazione non viene erogata alcuna prestazione.

403.8 Catastrofi naturali

Se catastrofi naturali nel luogo di destinazione mettono a repentaglio la vita della persona assicurata.

403.9 Malattia o infortunio di un animale domestico

Se un animale domestico della persona assicurata subisce un incidente o si ammala, oppure la persona a cui l'animale avrebbe dovuto essere affidato viene meno in seguito a infortunio, malattia o decesso.

403.10 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto pubblico

Se il mezzo di trasporto pubblico utilizzato dalla persona assicurata per recarsi all'aeroporto o alla stazione di partenza in territorio svizzero è in ritardo oppure viene soppresso e impedisce alla persona assicurata di intraprendere il viaggio.

403.11 Viaggio di andata verso il luogo di partenza

Se, durante il viaggio diretto di andata fino al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio, il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di

un incidente o di un guasto. I contrattamenti dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.

403.12 Citazione a comparire in tribunale

Se la persona assicurata riceve inaspettatamente da un tribunale una convocazione come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.

403.13 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Art. 404 Quali prestazioni vengono fornite?

404.1 Spese di annullamento

Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggi, Allianz Assistance si assume le spese di annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Le spese fatturate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell'annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato. Non viene pagato nessun indennizzo per spese, tasse o riduzioni dell'aver in relazione alla scadenza di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti di utilizzazione (time-sharing ecc.).

Ritardo della partenza

Se la persona assicurata parte in ritardo a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance si assume, invece delle spese di annullamento (al massimo fino a concorrenza di tali spese):

- le spese di viaggio supplementari causate dal ritardo della partenza;
- le spese per la parte di soggiorno di cui non si è usufruito, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato (escluse le spese di trasporto); il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato del pacchetto.

Le spese sostenute per tasse amministrative eccessive o ripetute, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate. Sono coperti senza alcuna franchigia anche i costi dei biglietti per un evento che non sono parte integrante di un pacchetto all inclusive.

404.2 Malattia o infortunio di un animale domestico

In caso di incidente o malattia di un animale domestico o indisponibilità della persona affidataria durante il periodo del viaggio vengono coperte esclusivamente le spese per una pensione per animali fino a un massimo di CHF 1'000.–.

Art. 405 A quale importo sono limitate le prestazioni?

La prestazione ammonta a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, fino a un massimo di CHF 60'000.– per l'insieme delle persone.

È prevista una franchigia a carico della persona assicurata di CHF 180.– per sinistro.

Art. 406 In quali casi non vengono erogate le prestazioni?

Sono escluse le spese di annullamento (ad es. spese per l'hotel, il vitto, la prenotazione e il trasporto) per eventi sociali organizzati/assunti da una persona assicurata.

Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. 204: Eventi e prestazioni non assicurati)

- **Difficile processo di guarigione**
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento di prenotare il viaggio o di stipulare l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte entro la data del viaggio.
- **Evento assicurato non accertato e attestato immediatamente da un medico nel momento in cui si verifica**
Se un evento elencato all'art. 402 non è stato immediatamente accertato da un medico nel momento in cui si è verificato e attestato mediante un certificato medico con diagnosi.
- **Disdetta da parte dell'agenzia di viaggi**
Se l'agenzia di viaggi non è in grado di fornire integralmente le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, disdice il viaggio o deve disdirlo a motivo di circostanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite. Circostanze concrete che comportano la disdetta del viaggio sono, tra l'altro, le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri di evitare di recarsi nella zona interessata.
- **Ordini delle autorità**
Se ordini delle autorità competenti rendono impossibile la regolare esecuzione del viaggio prenotato (ad eccezione di quanto espressamente previsto all'art. 403.13 Quarantena).
- Non sono assicurate le spese di annullamento se l'annullamento è causato, secondo le circostanze, da una reazione psichica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, un incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini, eventi bellici, atti terroristici o a causa di aerofobia (paura di volare in aereo).

500 Protezione viaggi

Art. 501 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

Art. 502 Copertura assicurativa A: malattia, infortunio, decesso

Quali sono gli eventi assicurati durante il viaggio? La copertura assicurativa sussiste se durante un viaggio la persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19) o subisce un serio infortunio oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico o se muore.

503 Quali prestazioni vengono erogate nell'ambito della copertura assicurativa A?

Le prestazioni comprendono:

503.1 Operazioni di ricerca e soccorso

Se durante il viaggio la persona assicurata è considerata dispersa o deve essere recuperata, trovandosi fisicamente in una situazione di emergenza, Allianz Assistance si assume le spese necessarie per la ricerca e il soccorso fino a un massimo di CHF 30'000.– per evento.

503.2 Trasporto fino all'ospedale idoneo più vicino

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.

503.3 Viaggio di ritorno

Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o subisce gravi lesioni, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica confermato da un certificato medico, Allianz Assistance, organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico. Se necessario per ragioni mediche, Allianz Assistance organizza e paga, con i medesimi presupposti di cui all'art. 503.2 (Trasporto all'ospedale idoneo più vicino), il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure nel luogo di domicilio della persona assicurata.

503.4 "Godimento solo parziale delle prestazioni prenotate"

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. L'indennizzo è limitato a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, al massimo a CHF 60'000.– per l'insieme delle persone, indipendentemente dal numero di prenotazioni. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.

503.5 Anticipo delle spese ospedaliere

Se la persona assicurata deve essere ricoverata al di fuori del proprio paese di domicilio, Allianz Assistance versa, se necessario, un anticipo per le spese ospedaliere di fino a CHF 5'000.–

503.6 Viaggio di visita

Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per più di sette giorni o se il suo stato di salute fa temere per la sua vita, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio per consentire ad un massimo di due persone vicine alla persona ricoverata di farle visita (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino a un massimo di CHF 5'000.–

503.7 Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato

Se in relazione ad un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono, ecc.), Allianz Assistance si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto che, nell'ambito di tale importo, le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–

503.8 Assistenza ai bambini

Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Assistance organizza anche la custodia dei figli minorenni che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli e

paga le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li custodisca (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica).

503.9 Rimpatrio

Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dal paese di domicilio o le spese supplementari per l'adempimento delle norme della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio della persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.

Art. 504 Copertura assicurativa B: interruzione/sospensione del viaggio

Quali sono gli eventi comportanti un'interruzione o una sospensione del viaggio che sono coperti dall'assicurazione? La copertura assicurativa sussiste se durante il viaggio:

504.1 Presenza a casa / sul posto di lavoro

Rientro anticipato se una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro della persona assicurata si ammala gravemente (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), subisce ferite gravi o muore.

504.2 Danni ai beni

Se i beni al domicilio della persona assicurata subiscono gravi danni in seguito a furto, incendio, acqua o elementi naturali.

504.3 Compagni di viaggio

Se un compagno di viaggio vicino all'assicurato o un suo familiare partecipante al viaggio viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio per un altro motivo assicurato, cosicché la persona assicurata dovrebbe proseguire il viaggio da sola.

504.4 Scioperi, disordini, catastrofi naturali

Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali, epidemie nel luogo di destinazione rendono manifestamente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.

504.5 Quarantena

Se la persona assicurata o un compagno di viaggio viene messo in quarantena prima del viaggio per ordine o altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

504.6 Rifiuto del trasporto durante il viaggio o il viaggio di ritorno o rifiuto dell'ingresso nel territorio in caso di sospetta malattia

Se alla persona assicurata o un compagno di viaggio durante il viaggio viene negato il trasporto o l'ingresso nel territorio in caso di sospetto che la persona assicurata o un compagno di viaggio sia affetto da una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). Sono esclusi i rifiuti dovuti al fatto che la persona assicurata o un compagno di viaggio non ha rispettato o si è rifiutato di rispettare le norme vigenti in materia di viaggio e/o di ingresso nel territorio, o i rifiuti

dovuti a restrizioni generali di viaggio e/o di ingresso nel territorio.

504.7 Misure delle autorità / scioperi

Se misure amministrative o scioperi (fatta eccezione per gli scioperi dell'agenzia di viaggi o dei suoi fornitori di servizi) rendono manifestamente impossibile il proseguimento del viaggio o costituiscono un pericolo concreto per la vita e i beni della persona assicurata.

Art. 505 Quali prestazioni vengono erogate nell'ambito della copertura assicurativa B?

505.1 Viaggio di ritorno

Allianz Assistance organizza e paga le spese aggiuntive per il rientro fuori programma (biglietto ferroviario di 1^a classe, biglietto aereo in classe economica) della persona assicurata o del familiare assicurato o, se opportuno e ragionevole, le spese di trasporto per il proseguimento del viaggio.

505.2 "Godimento solo parziale delle prestazioni prenotate"

Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance le rimborsa le spese per la parte di viaggio inutilizzata, in proporzione al prezzo del pacchetto assicurato. L'indennizzo è limitato a CHF 15'000.– per persona assicurata ed evento, al massimo a CHF 60'000.– per l'insieme delle persone, indipendentemente dal numero di prenotazioni. Non viene concesso alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l'alloggio originariamente prenotato e non utilizzato, se Allianz Assistance si assume le spese per l'alloggio sostitutivo.

505.3 Spese supplementari

Spese impreviste in caso di rimpatrio, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato. Se in relazione a un evento assicurato si devono affrontare spese impreviste (taxi, telefono, ecc.), Allianz Assistance si assume tali spese supplementari per un importo complessivo fino a CHF 750.– per persona, tenendo conto che, nell'ambito di tale importo, le spese telefoniche non devono superare CHF 150.–.

Art. 506 Copertura assicurativa C: inagibilità durante il viaggio dell'alloggio prenotato

La copertura assicurativa sussiste se un danno causato da incendio, elementi naturali o acqua impedisce alla persona assicurata di soggiornare nell'alloggio prenotato. In questo caso vengono coperte le spese di vitto e alloggio fino a un massimo di CHF 1'000.– per persona assicurata.

Art. 507 Copertura assicurativa D: prestazioni supplementari

507.1 Soppressione di un mezzo di trasporto

Se, in seguito a un guasto o a un incidente, il mezzo di trasporto prenotato viene soppresso dopo che il viaggio prenotato è iniziato, le spese supplementari di viaggio a carico della persona assicurata vengono coperte fino a un importo massimo di CHF 1'000.– per persona. Non sono assicurate le spese causate da ritardi o coincidenze mancate.

507.2 Furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero) senza i

quali la continuazione del viaggio o il ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, Allianz Assistance, previa denuncia immediata al posto di polizia competente, si assume i costi supplementari di soggiorno (albergo, spese di trasporto sul posto, costi supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 1'000.– per evento.

507.3 Insolvenza dell'operatore turistico

Se in seguito all'insolvenza dell'operatore turistico la continuazione del viaggio prenotato è possibile solo a spese della persona assicurata, vengono anticipate le spese relative al soggiorno e al viaggio di ritorno.

507.4 Comunicazione alle persone rimaste a casa

Se gli assicuratori hanno fornito delle prestazioni, comunicheranno su richiesta ai familiari e al datore di lavoro della persona assicurata le circostanze e le misure adottate.

600 Guida di veicoli a motore di terzi

Art. 601 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa sussiste nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro (zona greca), Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (continentale), Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (continentale e Baleari), Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea, il confine è definito dal Bosforo), Ungheria. All'ambito territoriale Svizzera è equiparato anche il Principato del Liechtenstein. In caso di trasporto marittimo la copertura assicurativa non viene interrotta se i luoghi di partenza e di destinazione si trovano entrambi nell'ambito di validità territoriale.

Art. 602 Quali veicoli sono assicurati?

602.1

L'assicurazione vale per i veicoli a motore fino a un peso complessivo di 3,5 t immatricolati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, purché siano guidati da una persona assicurata.

602.2

Non sono assicurati i seguenti veicoli a motore:

- veicoli utilizzati per il trasporto professionale di persone (ad es. taxi);
- veicoli di scuole guida;
- veicoli a noleggio (incl. i veicoli in car sharing);
- veicoli sostitutivi;
- veicoli con un peso complessivo superiore a 3,5 t.

Art. 603 Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i seguenti danni da collisione causati da una persona assicurata alla guida di un veicolo a motore di peso complessivo fino a 3,5 t, inclusi rimorchi e motociclette:

- la franchigia derivante dall'assicurazione responsabilità civile e dall'assicurazione casco totale per il veicolo di terzi coinvolto;

- la perdita di bonus derivante dall'assicurazione responsabilità civile e dall'assicurazione casco totale per il veicolo di terzi coinvolto;
- le spese per un veicolo a noleggio per un massimo di 5 giorni fino a un massimo di CHF 500.–;
- i danni da collisione fino a un massimo di CHF 5'000.–

La copertura assicurativa è valida per un massimo di 24 giorni dalla ricezione del veicolo.

Art. 604 Quali prestazioni vengono fornite?

In caso di sinistro vengono erogate le seguenti prestazioni:

604.1 Franchigia

L'eventuale franchigia contrattuale che l'assicuratore addebita al proprio contraente o al detentore del veicolo di terzi coinvolto.

604.2 Perdita di bonus

L'eventuale sovrappremio risultante dalla retrogradazione effettiva nel sistema del grado di premio per l'assicurazione responsabilità civile stipulata per il veicolo coinvolto. Questo sovrappremio viene preso in considerazione sino al ripristino del grado di premio acquisito al momento del sinistro.

604.3 Automobili a noleggio

Le spese per un'automobile a noleggio per un massimo di 5 giorni fino a un massimo di CHF 500.– durante il periodo richiesto dalle riparazioni.

604.4 Danni casco

Qualora i veicoli di terzi coinvolti non dispongano di un'adeguata assicurazione casco, i costi di riparazione fino a un massimo di CHF 5'000.– o, in caso di danno totale, fino al valore attuale del veicolo entro il limite di CHF 5'000.– qualora al momento del sinistro non sussista un'adeguata assicurazione casco. Per il calcolo dell'indennizzo si considera anche il valore residuo del veicolo. Allianz Suisse deve avere la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima e dopo la riparazione. In caso contrario, Allianz Suisse può decurtare le prestazioni o non fornirle affatto.

Art. 605 In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni casco, qualora al momento del sinistro il detentore o il proprietario del veicolo si trovi a bordo del veicolo;
- i danni a veicoli che una persona assicurata usa per l'esercizio di un'attività lucrativa;
- i danni a veicoli che sono stati affidati a una persona assicurata in correlazione con un'attività professionale o dal suo datore di lavoro o da un'altra persona assicurata;
- i danni a un veicolo sostituito per utilizzarlo al posto del proprio veicolo;
- le pretese derivanti da un utilizzo del veicolo che viola le disposizioni di legge o amministrative o per il quale la persona assicurata non è autorizzata;
- i danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge del paese in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci;
- per quanto concerne i rimorchi, i danni sono assicurati soltanto se, in base alle norme sulla circolazione stradale, tali rimorchi possono essere trainati da automobili o da altri autoveicoli leggeri fino a un peso complessivo di 3,5 t.

700 Utilizzo di veicoli a noleggio (assicurazione di esclusione della franchigia)

Art. 701 Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo (Svizzera e Principato del Liechtenstein compresi).

Art. 702 Quali veicoli sono assicurati?

L'assicurazione copre il veicolo noleggiato e guidato da una persona assicurata fino a un peso complessivo di 3,5 t. I veicoli di peso complessivo superiore a 3,5 t, i taxi, i veicoli di scuole guida e i veicoli rientranti in programmi di car sharing (come Mobility ecc.) non sono assicurati.

Art. 703 Inizio e fine dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia e termina nelle date definite nel contratto di noleggio. Qualora il veicolo a noleggio venga restituito prima della data di restituzione definita nel contratto di noleggio, la copertura assicurativa termina in tale data.

Art. 704 Quali eventi sono assicurati?

È assicurata la franchigia che risulta a carico del noleggiatore qualora il veicolo a noleggio venga danneggiato o rubato durante il periodo di noleggio. Presupposto per il risarcimento sono un evento coperto da un'altra assicurazione e l'applicazione della relativa franchigia.

Art. 705 Quali prestazioni vengono fornite?

La prestazione assicurativa si riferisce alla franchigia addebitata alla persona assicurata dal noleggiatore o da un altro assicuratore ed è limitata a un massimo di CHF 3'000.–. Se il danno effettivo è inferiore alla franchigia concordata viene rimborsato il danno effettivo, a condizione che si tratti di un evento assicurato.

Art. 706 In quali casi non vengono erogate prestazioni?

Non vengono erogate prestazioni per:

- i danni per cui l'assicurazione erogante non prevede alcuna franchigia;
- i danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del tasso di alcolemia massimo previsto dalla legge del paese in questione) o sotto l'influsso di droghe o farmaci;
- i danni subiti da roulotte e altri tipi di rimorchi;
- i danni correlati a una violazione contrattuale nei confronti del noleggiatore del veicolo;
- i danni che si verificano su strade che non sono pubbliche né ufficiali.

800 Protezione giuridica circolazione mondo

Art. 801 Chi è assicurato?

Categoria persone

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana e che al momento in cui si verifica l'evento assicurato hanno il proprio domicilio civile in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.

Art. 802 Dove vale la copertura assicurativa?

La validità territoriale è indicata nella corrispondente colonna della seguente tabella "Quali sono gli ambiti giuridici assicurati?".

802.1 Termini validità territoriale

Sono assicurati, a prescindere dal luogo dell'evento, i casi giuridici con foro competente all'interno dell'area geografica indicata, a condizione che sia applicabile la legislazione del paese e che al momento della notifica del caso giuridico anche il foro competente per l'esecuzione della sentenza si trovi all'interno del territorio assicurato.

Mondo

Copertura in tutto il mondo.

Europa

Europa geografica fino agli Urali e agli Stati che si affacciano sul Mediterraneo.

Svizzera

Copertura su tutto il territorio svizzero. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera.

802.2 Foro competente al di fuori dell'Europa

La somma assicurata determinante in caso di foro competente al di fuori dell'Europa è pari a CHF 50'000.–.

Art. 803 Che franchigia si applica?

Non si applica alcuna franchigia.

Art. 804 Quali ambiti giuridici sono assicurati?

La persona assicurata è coperta da assicurazione in qualità di proprietario, detentore, noleggiatore, conducente o passeggero di un veicolo a motore incl. rimorchio e roulotte non fissata stabilmente al veicolo, o imbarcazione, in qualità di conducente di un veicolo ferroviario, passeggero di un aeromobile o mezzo di trasporto pubblico, nonché sulle strade pubbliche in qualità di pedone, ciclista, cavaliere, utilizzatore di apparecchi e strumenti assimilati a veicoli utilizzati per scopi di mobilità o spostamento nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva come da tabella).

Ambito giuridico	Validità territoriale	Somma di assicurazione in CHF per caso giuridico	Non sussiste alcuna copertura assicurativa (ulteriori esclusioni all'art. 808)
a) Diritto in materia di risarcimento danni Rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e lesioni corporali (ferimento/morte) così come per i danni patrimoniali diretti che ne risultano	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	In relazione a delitti contro l'onore
b) Diritto in materia di responsabilità civile per danno da prodotti Rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali derivanti da responsabilità civile per danni da prodotti	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	
c) Aiuto alle vittime di reati Rivendicazione di pretese di risarcimento danni ai sensi dell'art. 804 nell'ambito della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati	Europa	500'000.-	
d) Denuncia penale Inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento ai sensi dell'art. 804	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	In relazione a delitti contro l'onore
e) Difesa in un processo penale In caso di procedura penale o amministrativa aperta nei confronti della persona assicurata in relazione a un incidente della circolazione o per inosservanza delle regole della circolazione stradale	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	In caso di accuse di violazione delle norme di circolazione nel traffico stazionario (parcheggio vietato, parcheggio, ecc.)
f) Ritiro della licenza e tassazione In caso di procedura relativa al ritiro della licenza di condurre o di circolazione o alla tassazione cantonale sui veicoli	Svizzera/FL	500'000.-	Nelle procedure per acquisire o convertire una licenza di condurre nonché per riottenere una licenza di condurre ritirata in modo giuridicamente valido
g) Diritti reali Controversie relative alla proprietà, al possesso o ad altri diritti reali di un veicolo assicurato	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	
h) Diritto delle assicurazioni Controversie nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni pubbliche svizzere (AI, SUVA, ecc.), casse pensione e casse malattia, nonché controversie derivanti da contratti di assicurazione con compagnie di assicurazione private	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	
i) Diritto dei pazienti: Controversie relative al trattamento delle lesioni derivanti da un incidente stradale assicurato contro medici, ospedali e altre istituzioni mediche	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	
j) Diritto contrattuale di veicoli: Controversie derivanti dai seguenti contratti del diritto delle obbligazioni relativi ai veicoli assicurati (inclusi i relativi accessori quali seggiolini per bambini, autoradio, ecc.): acquisto, noleggio, prestito, leasing, deposito, lavori di riparazione (enumerazione esaustiva)	Mondo	500'000.- (al di fuori dell'Europa: 50'000.-)	<ul style="list-style-type: none"> – compravendita di veicoli e accessori se la persona assicurata esercita quest'attività a scopo professionale – in caso di controversie contrattuali in relazione a nautanti
k) Affitto di un garage Controversie come locatario permanente di un garage o parcheggio affittato per veicoli assicurati	Svizzera	500'000.-	

Qualora un caso giuridico abbracci diversi ambiti giuridici con somme di assicurazione differenti, si applica per l'intero caso giuridico la somma di assicurazione più bassa. Le procedure di incasso assicurate vengono eseguite esclusivamente all'interno dell'ambito di validità territoriale determinante per l'ambito giuridico.

Art. 805 Quando è valida l'assicurazione?

805.1

La copertura assicurativa vale, nell'ambito dell'inizio, della durata e della fine della copertura assicurativa definiti nelle disposizioni comuni, per le persone assicurate (art. 203 CGA, edizione 01.2021) per i casi giuridici che si verificano durante la durata dell'adesione, a condizione che anche la necessità di protezione giuridica si sia verificata durante il periodo di durata dell'adesione.

805.2

Il caso giuridico si intende verificato:

- **Diritto in materia di risarcimento danni:** nel momento in cui è stato causato il danno;
- **Diritto penale:** al momento dell'effettiva o presunta violazione delle disposizioni penali;
- **Diritto delle assicurazioni:** al momento della prima comparsa del danno alla salute che provoca un'incapacità lavorativa o un'invalidità; in tutti gli altri casi: al verificarsi dell'evento che dà origine alle pretese nei confronti dell'assicurazione;
- **In tutti gli altri casi:** al momento dell'effettiva o presunta violazione delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, salvo il caso in cui per la persona assicurata fosse già precedentemente chiaro che avrebbero potuto sorgere delle controversie giuridiche. In quest'ultimo caso è determinante il momento in cui la circostanza diviene chiara.

Art. 806 Quali prestazioni vengono fornite?

Nei casi giuridici assicurati, CAP si fa carico delle prestazioni seguenti fino a concorrenza delle somme di assicurazione riportate all'art. 804:

806.1

- la gestione di questi casi giuridici da parte di CAP;
- l'onorario di un avvocato o assistente al processo o di un mediatore;
- le spese di una perizia ordinata dal giudice o di comune accordo con CAP;
- le tasse di giustizia o le altre spese processuali a carico della persona assicurata, anticipi inclusi;
- le indennità di procedura accordate alla controparte a carico della persona assicurata, garanzie incluse;
- l'incasso di un credito spettante alla persona assicurata per effetto di un caso assicurato, qualora il debitore lo contesti (ad es. secondo il diritto svizzero a seguito di opposizione all'ordine di pagamento). In questo caso fino all'emissione di un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, una richiesta di moratoria concordataria, una comminatoria di fallimento o un attestato di insufficienza del pegno;
- gli anticipi per cauzioni penali dopo un incidente al fine di evitare la detenzione preventiva;
- per una procedura giudiziaria all'estero, le necessarie spese di traduzione e viaggio fino a CHF 5'000.–.

806.2

Tutte le controversie con la stessa causa o direttamente o indirettamente correlate allo stesso evento si considerano un unico caso giuridico. La somma d'assicurazione viene versata una sola volta, anche qualora siano coinvolti diversi ambiti giuridici. Le garanzie prestate e gli anticipi vengono computati interamente alla somma assicurata. Tali importi devono essere rimborsati a CAP.

806.3

Qualora un evento coinvolga diverse persone assicurate CAP è autorizzata a limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fino a quando non sia stato celebrato un processo modello dagli avvocati che ha selezionato. Vengono inoltre sommate le prestazioni per tutte le persone coassicurate che rientrano nella "categoria persone".

Art. 807 Generalmente non è assicurato il pagamento di:

- multe;
- spese relative alle analisi del tasso alcolemico e all'esame tossicologico per la rilevazione di sostanze stupefacenti ordinate nell'ambito della circolazione stradale come pure gli accertamenti medici e psicologici;
- risarcimento danni;
- spese e commissioni della prima sentenza nei processi penali per infrazione di norme della circolazione stradale (ad es. decreto penale, ordinanza di multa, ecc.) e nelle procedure amministrative (ad es. ammonimento, ritiro della licenza, lezioni sulle norme della circolazione stradale ecc.). Queste sono a carico della persona assicurata anche in caso di impugnazione;
- spese e onorari a carico di un terzo oppure a carico di un terzo civilmente responsabile o di un assicuratore di responsabilità civile; in questi casi CAP si limita a pagare gli anticipi;
- spese e onorari per procedure di fallimento e procedure concordatarie, oppure in relazione a processi di opposizione, di collocazione e di rivendicazione.

Al momento della dichiarazione di fallimento della persona assicurata decade l'obbligo di prestazione di CAP anche per i casi già verificatisi.

Art. 808 Quali casi non sono assicurati?

Non sono assicurati (tutte le esclusioni hanno la precedenza sulle disposizioni dell'art. 804) i casi di seguito specificati:

808.1

Tutto quanto non esplicitamente menzionato all'art. 804 come ambito giuridico assicurato o come qualità della persona assicurata.

808.2

I casi derivanti da diritti e obblighi che per cessione/assunzione di colpa sono passati alla persona assicurata.

808.3

La difesa da pretese di risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi.

808.4

I casi correlati a eventi bellici, disordini, scioperi o serrate nonché alla partecipazione a risse e colluttazioni.

808.5

I casi contro un'altra persona coassicurata nella "categoria Persone" o la sua assicurazione di responsabilità civile (questa esclusione non si applica per il socio).

808.6

Le controversie tra partner in concubinato, coinquilini, coniugi o persone che vivono in un'unione domestica registrata.

808.7

La protezione giuridica relativa a pretese non contestate correlate all'incasso.

808.8

I casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e dei fallimenti (sono assicurate le procedure d'incasso concernenti i casi assicurati ai sensi dell'art. 806.1, 6° punto).

808.9

I casi in cui la persona assicurata intende agire nei confronti di AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), ACS o CAP e il relativo personale nell'esercizio della loro attività professionale. Se la persona assicurata intende procedere nei confronti di persone che forniscono o hanno fornito prestazioni in un caso giuridico assicurato da CAP.

808.10

I casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione, non è autorizzato a guidare il veicolo, non è in possesso di una licenza di condurre valida oppure guida un veicolo sprovvisto di targhe valide.

808.11

I casi correlati alla partecipazione attiva a competizioni e corse motoristiche, allenamenti inclusi.

808.12

I casi in qualità di proprietario/detentore di veicoli usati a scopo professionale quali ad es. taxi, bus, furgoni e autocarri, auto delle scuole guida, ecc.

808.13

I casi correlati alle accuse di violazione dei limiti di velocità a partire da 30 km/h nei centri abitati, da 40 km/h fuori dei centri abitati e sulle semiautostrade e da 50 km/h sulle autostrade.

808.14

I casi correlati ai seguenti eventi in caso di recidiva: accusa di guida in condizioni di inidoneità a causa di alcool, medicinali o droghe come pure l'elusione del prelievo del sangue.

808.15

I casi in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromobili.

Art. 809 Quando si applica una riduzione delle prestazioni?

CAP rinuncia espressamente al diritto conferitole per legge di ridurre le prestazioni se il sinistro è causato da colpa grave, salvo il caso di sentenza passata in giudicato di guida in condizioni di inidoneità a causa di alcool, medicinali o droghe come pure l'elusione del prelievo del sangue.

Art. 810 Come viene liquidato un caso giuridico assicurato?

810.1

Al verificarsi di un caso giuridico per il quale una persona assicurata intende fare ricorso ai servizi di CAP è necessario informare immediatamente per iscritto quest'ultima. Qualora la persona assicurata prima di notificare l'evento a CAP incarichi un avvocato, un assistente al processo o un mediatore, le sue spese insorte prima della notifica del caso sono assicurate solo fino a un importo massimo di CHF 500.-. Gli accordi in merito agli onorari devono essere previamente approvati da CAP. Qualora la persona assicurata accordi all'avvocato un premio di rendimento, CAP non se ne fa carico.

810.2

CAP determina il modo di procedere nell'interesse della persona assicurata. Essa conduce all'occorrenza le trattative nel tentativo di una risoluzione bonaria della questione e propone nei casi opportuni una mediazione. Decide in merito alla necessità di incaricare un avvocato o mediatore e riguardo alla predisposizione di perizie. Ha la facoltà di limitare contenuto e importo della garanzia per le spese.

810.3

CAP conferisce alla persona assicurata la facoltà di scegliere liberamente l'avvocato nel caso in cui per una procedura civile o amministrativa sia necessario incaricare un rappresentante, così come in caso di eventuali conflitti d'interesse. Se la persona assicurata decide successivamente di revocare il mandato è obbligata ad assumersi le spese supplementari che ne derivano. CAP ha il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dalla persona assicurata. La persona assicurata può in questo caso proporre tre avvocati di tre differenti studi fra i quali CAP sceglierà quello a cui affidare il mandato. Il rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.

810.4

La persona assicurata deve fornire a CAP le informazioni e le procure necessarie. Tutta la documentazione relativa al caso, come verbali di multa, citazioni di comparsa, sentenze, corrispondenza, ecc. deve essere immediatamente inoltrata a CAP. Qualora sia stato incaricato un avvocato, la persona assicurata deve autorizzarlo a informare CAP sugli sviluppi del caso, e in particolare a metterle a disposizione la documentazione necessaria alla valutazione della copertura assicurativa o delle possibilità di successo del processo. Qualora la persona assicurata violi questo obbligo di collaborazione nonostante un sollecito di CAP, quest'ultima le concede un termine adeguato con la comminatoria di perdita del diritto all'assicurazione.

810.5

La persona assicurata può concludere transazioni che comportano impegni per CAP solo con il consenso di quest'ultima.

810.6

Tutte le spese processuali e le indennità che vengono assegnate (in sede giudiziale o extragiudiziale) alla persona assicurata vanno a favore di CAP fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni erogate.

Art. 811 Che cosa succede in caso di differenze di opinione?

811.1

In caso di divergenze d'opinione relative al procedimento in un caso giuridico coperto oppure alle probabilità di successo del caso giuridico, CAP motiva tempestivamente per iscritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa la persona assicurata del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso la persona assicurata non richieda l'avvio della procedura arbitrale entro il termine indicato, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia. Dal momento in cui la persona assicurata ha ricevuto tale comunicazione, è tenuta ad adottare personalmente tutte le misure necessarie per salvaguardare i propri interessi. CAP non risponde delle conseguenze di una rappresentanza carente degli interessi, in particolare dell'inosservanza dei termini fissati. Le spese cagionate dalla procedura arbitrale devono essere anticipate in parti eguali dalle parti e infine assunte dalla parte soccombente. L'omissione di una parte di versare l'anticipo equivale al riconoscimento dell'opinione giuridica della controparte.

811.2

Le parti scelgono insieme un arbitro individuale. La procedura si limita a un unico scambio di corrispondenza contenente proposte motivate e l'indicazione del materiale di prova citato in causa dalle parti, sulla cui base l'arbitro emette la propria decisione. Per il resto si applicano le disposizioni del Concordato sull'arbitrato.

811.3

Qualora la persona assicurata, rifiutando l'obbligo di prestazione, istruisca a proprie spese un processo e ottenga una sentenza migliore della soluzione motivata per iscritto da CAP o del risultato ottenuto dalla procedura arbitrale, CAP rifonderà tutte le spese della procedura, come se vi avesse acconsentito.

900 Protezione giuridica viaggi

Art. 901 Chi è assicurato?

Categoria persone

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana e che al momento in cui si verifica l'evento assicurato hanno il proprio domicilio civile in Svizzera oppure nel Principato del Liechtenstein.

902 Somma assicurata

Se il foro competente è in Europa, la somma assicurata è di CHF 250'000.-; se il foro competente è al di fuori dell'Europa la somma assicurata è limitata a CHF 50'000.-.

Art. 903 Oggetto e validità territoriale

La persona assicurata può usufruire della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein. Assuntore del rischio è la CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede a Wallisellen.

Art. 904 Controversie e procedimenti assicurati (elenco esaustivo)

904.1

Difesa in procedimenti penali e amministrativi per reati dovuti a negligenza.

904.2

Rivendicazione di pretese extra-contrattuali di responsabilità civile in qualità di danneggiato di infortuni di ogni genere e di vie di fatto, furti o rapine.

904.3

Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono l'assicurato.

904.4

Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:

- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale;
- riparazione o trasporto di un tale veicolo;
- contratto di viaggio e di alloggio;

- locazione temporanea di un appartamento di vacanze;
- trasporto di persone o bagagli.

905 Prestazioni assicurate

905.1

Prestazioni del servizio giuridico della CAP.

905.2

Prestazioni pecuniarie fino alla somma assicurata massima per ogni sinistro relativo a viaggi nell'ambito di validità Europa e per ogni sinistro relativo a viaggi al di fuori dell'ambito di validità Europa (sempre che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:

- costi di perizie e analisi ordinate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale;
- costi di tribunali e arbitrati;
- indennità di parte;
- onorari di avvocato;
- costi delle traduzioni necessarie;
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva).

Da tali prestazioni vengono dedotti i costi di intervento riconosciuti alla persona assicurata in via processuale o di transazione.

906 Liquidazione di un sinistro

906.1

La necessità di assistenza legale va comunicata al più presto possibile alla: CAP Protezione giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, telefono +41 58 358 09 09, fax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch, riferimento Z75.1.685.643.

906.2

Senza il consenso della CAP la persona assicurata non può incaricare nessun rappresentante legale, avviare nessun procedimento, concludere nessuna transazione né utilizzare nessun rimedio giuridico, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre la persona assicurata deve trasmettere alla CAP tutti i documenti concernenti il sinistro. Qualora la persona assicurata non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni.

906.3

Se in un procedimento giudiziario o amministrativo secondo il diritto processuale applicabile è necessario servirsi di un rappresentante legale o se sussiste una collisione di interessi (vertenza legale fra due assicurati CAP o con una società del Gruppo Allianz), la persona assicurata può scegliere liberamente il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, la persona assicurata ha il diritto di proporre tre altri patrocinatori provenienti da studi legali differenti e la CAP è tenuta ad accettarne uno.

906.4

In caso di divergenze di opinione fra la persona assicurata e la CAP in merito alle misure da prendere per la liquidazione del sinistro, la persona assicurata può esigere che la questione sia giudicata da un tribunale arbitrale, designato di comune accordo dalla persona assicurata e dalla CAP.

907.1

Se la persona assicurata al momento del sinistro non possedeva una licenza di condurre valida o non era autorizzata a guidare il veicolo.

907.2

In caso di controversie con autorità fiscali o doganali in seguito a infrazione di norme fiscali o doganali (ad es. contrabbando).

907.3

Se la persona assicurata intende procedere nei confronti della CAP, di Allianz Assistance o di persone che in caso di sinistro forniscono prestazioni.

907.4

Se si tratta di controversie o conflitti di interesse fra persone coperte dalla medesima polizza assicurativa (questa esclusione non concerne lo/la stipulante stesso/a).

907.5

Se la necessità di un'assistenza legale viene notificata dopo la scadenza dell'assicurazione.

907.6

Costi di decisioni penali e amministrative.



Automobil Club der Schweiz
Automobile Club de Suisse
Automobile Club Svizzero

Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tél. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch



Allianz  **Assistance**

Condizioni generali di assicurazione ACS Bike Assistance

Versione 1 / 2021

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Bike Assistance (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Bike Assistance» e nella LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, con sede nella Richtplatz 1, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è l'Automobile Club Svizzero, ACS, con sede nella Wasserwerkgassee 39, 3011 Berna.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle Condizioni generali di assicurazione «ACS Bike Assistance». Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

Assistenza bicicletta ed e-bike

Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale e incidente sul posto. In caso di incidente o guasto, di improvvisa inabilità alla guida della persona assicurata o di furto della bicicletta/e-bike, la Allianz Assistance si assume le spese per il viaggio di rientro della persona assicurata e danneggiata nel luogo di domicilio o il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione fino a un importo massimo di CHF 300.- (massimo di tre eventi per adesione e anno solare).

Quali persone sono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva stipulato con la stipulante, Allianz Assistance concede anche al socio ACS definito nella domanda e riportato sulla tessera ACS così come tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein protezione assicurativa e di diritto di richiesta di risarcimento in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate si trovano nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è valida per la durata dell'assicurazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.
- Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:
 - abuso di alcolici, droghe o farmaci;
 - suicidio o tentato suicidio;
 - partecipazione a scioperi o disordini;
 - partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
 - partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
 - azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
 - crimini o delitti perpetrati o tentati.
- Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.
- Non sussiste in particolare alcun diritto a prestazioni (art. 114) se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non le ha approvate preventivamente o se l'assistenza stradale o il traino non sono stati organizzati dalla centrale di emergenza di Allianz Assistance.
- Le biciclette / e-bikes noleggiate non sono assicurate.

Cosa fare in caso di sinistro?

Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Assistance, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno; nel caso dei danni dovuti a malattia o infortunio la persona assicurata deve provvedere a dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
- La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 112).
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'importo del premio viene definito nella proposta ed è indicato nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Bike Assistance», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Bike Assistance» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente.

Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Assistance?

il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Assistance si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Assistance comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Assistance tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Assistance sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Assistance ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. Allianz Assistance custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge. In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Assistance possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Assistance; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance
Gestione reclami
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa	Prestazioni assicurative	Validità territoriale	Somma assicurata massima Massimo di tre eventi per adesione e anno solare
Assistenza bicicletta ed e-bike	Organizzazione e assunzione dei costi per soccorso stradale e incidente.	Svizzera e Principato del Liechtenstein	per sinistro e persona illimitata
	Assunzione delle spese per il viaggio di rientro nel luogo di domicilio o il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione	Svizzera e Principato del Liechtenstein (>5 km dal luogo di domicilio)	per sinistro e persona danneggiata max. CHF 300.-

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, concede le prestazioni concordate e stipulate con l'Automobile Club Svizzero, ACS, secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Contenuti

I Disposizioni comuni per la componente assicurativa.....	4
II Disposizioni particolari per la componente assicurativa . 5	
Assistenza bicicletta ed e-bike.....	5

I Disposizioni comuni per la componente assicurativa

Le Disposizioni comuni per la componente assicurativa valgono soltanto se le Disposizioni particolari per la componente assicurativa non prevedono nulla di diverso.

1. Persone assicurate

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

3. Inizio, durata e termine della copertura assicurativa

La copertura opzionale «ACS Bike Assistance» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Bike Assistance», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Bike Assistance» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.

4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 112).

4.3 **Quando si verifica l'evento assicurato deve essere informata senza indugio la centrale di emergenza di Allianz Assistance, ottenendo il consenso ad eventuali misure di assistenza o all'assunzione dei relativi costi.** Inoltre, Allianz Assistance deve essere informata in modo completo e veritiero della circostanza che potrebbe comportare l'obbligo di fornire prestazioni. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 3377** / fax +41 44 283 33 33.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Assistance.

4.5 Se il danno si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve dispensare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.

5. Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, la Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6. Eventi e prestazioni non assicurati

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni contenute nelle Disposizioni particolari per la componente assicurativa, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:

6.1 Non sono assicurati gli eventi che si sono già verificati al momento della stipulazione del contratto o il cui verificarsi era prevedibile per la persona assicurata al momento della stipulazione del contratto.

6.2 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni gravemente negligenziali o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

6.3 Non sono assicurati gli oneri in relazione a un evento assicurato, ad es. i costi per riacquistare le cose assicurate o per fini di polizia.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurati gli eventi nei quali il perito (esperto, medico ecc.) è un diretto beneficiario oppure è un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata.

6.6 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.7 Non sono assicurati gli eventi in relazione a un'attività lavorativa.

7. Definizioni

7.1 Incapacità di guidare

L'incapacità di guidare è intesa come conseguenza di un guasto o di un incidente che rende impossibile continuare a guidare.

7.2 Guasto o panne

Si considera guasto o panne qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato, dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che renda impossibile la continuazione del viaggio o a causa del quale non sia più consentito per legge proseguire il viaggio. Un difetto del pneumatico è equiparato a un guasto. Furto, smarrimento, danneggiamento della chiave o del dispositivo antifurto e una batteria scarica o un accumulatore scarico non sono considerati guasti e non sono assicurati.

7.3 Incidente del veicolo

Per incidente si intende un danno alla bicicletta / e-bike assicurata causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la continuazione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. La definizione comprende in particolare eventi come tamponamento, scontro, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.

7.4 Eventi naturali

Sono considerati eventi naturali i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento ad almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. I danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati eventi naturali.

7.5 Negligenza grave

Qualsiasi atto in cui la necessaria cura è gravemente violata e le ovvie considerazioni vengono trascurate è considerato gravemente negligente.

8. Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), la Allianz Assistance fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni Allianz Assistance che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.

8.3 Se la Allianz Assistance ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla Allianz Assistance i propri diritti nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se la Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto dalla Allianz Assistance.

9. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

10. Foro competente e diritto applicabile

10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

11. Gerarchia delle norme

11.1 Le Disposizioni particolari per la componente assicurativa hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per la componente assicurativa.

11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

12. Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari per la componente assicurativa

Assistenza bicicletta ed e-bike

1. Somma assicurata

1.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

1.2 Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.

2. Veicoli assicurati

Le biciclette e le e-bikes guidate dalla persona assicurata sono assicurate.

3. Validità territoriale

La copertura assicurativa vale esclusivamente per eventi che si verificano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4. Eventi e prestazioni assicurati

4.1 Soccorso stradale e incidente

4.1.1 In caso di guasto alla bicicletta / e-bike guidata dalla persona assicurata oppure in caso di incidente della persona assicurata con una bicicletta / e-bike assicurata, Allianz Assistance organizza il soccorso stradale e incidente. La persona assicurata deve essere presente sul posto fino alla completa gestione del guasto/dell'incidente. Se la bicicletta / e-bike non può essere riparata sul posto, la bicicletta / e-bike non in grado di circolare verrà trasportata all'officina idonea più vicina.

4.1.2 Allianz Assistance organizza e paga il trasporto nella stessa officina del rimorchio per bambini trainato dalla bicicletta / e-bike danneggiata. I rimorchi per il trasporto di merci non sono assicurati. Non sono inoltre assicurati i costi aggiuntivi per oggetti, merci o animali trasportati.

4.1.3 Presupposto per poter usufruire del soccorso stradale secondo quanto previsto all'art. 4.1.1 è che la persona assicurata si trovasse con la sua bicicletta / e-bike su una strada pubblica accessibile al veicolo che ha subito il guasto.

4.1.4 In caso di incapacità di guidare a meno di cinque chilometri dal luogo di domicilio non sussiste alcun diritto al viaggio di rientro a casa o al proseguimento del viaggio oppure al ritiro del veicolo riparato.

4.2 Viaggio di rientro nel luogo di domicilio o proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione:

In caso di incidente, guasto o furto della bicicletta / e-bike della persona assicurata, Allianz Assistance paga il rientro della persona assicurata nel luogo di domicilio oppure il proseguimento del viaggio fino al luogo di destinazione, nonché il ritiro del veicolo riparato fino a un massimo di CHF 300.- per ogni sinistro e persona con mezzi di trasporto pubblici in 2a classe oppure, se non disponibili secondo l'orario ufficiale, con il taxi. L'organizzazione del viaggio di rientro o del proseguimento del viaggio della persona assicurata come il ritiro della bicicletta / e-bike riparata spetta a quest'ultima. Se il viaggio di ritorno non è possibile nello stesso giorno, Allianz Assistance paga un pernottamento fino a un massimo di CHF 120.- per persona assicurata danneggiata. Se il soccorso stradale non è stato organizzato da Allianz Assistance o se la persona assicurata, dopo un incidente o un guasto, è stata in grado di recarsi autonomamente in un'officina idonea, le prestazioni per il viaggio di ritorno al luogo di domicilio o per il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione o per il pernottamento non vengono corrisposte.

4.3 Incapacità di guidare della persona assicurata

Se il conducente si ammala improvvisamente in modo grave, subisce gravi lesioni o muore e nessun altro partecipante al viaggio è in grado di riportare indietro la bicicletta / e-bike, Allianz Assistance organizza e paga il traino fino all'officina idonea più vicina. I costi per il ritiro della bicicletta / e-bike analoghi all'art. 4.2 da una persona incaricata dall'assicurato vengono rimborsate.

5. Eventi e prestazioni non assicurati (a integrazione dell'art. 16)

5.1 Se la centrale di emergenza di Allianz Assistance non ha approvato preventivamente le prestazioni (art. 4) o se l'assistenza stradale o il traino non sono stati organizzati dalla centrale di emergenza di Allianz Assistance.

5.2 Gli eventi causati dal montaggio di parti non omologate o da qualsiasi tipo di modifica al veicolo che non sia consentita dal produttore.

5.3 Se il sinistro è stato causato da vandalismo o da un evento naturale.

5.4 Se al momento dell'evento il veicolo era in condizioni non conformi alle disposizioni vigenti della legge sulla circolazione stradale o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal produttore.

5.5 I danni a oggetti, merci o animali trasportati nonché gli eventuali costi conseguenti.

5.6 I costi per riparazioni, ricambi e rottamazione non sono assicurati.

5.7 Allianz Assistance non risponde dei danni cagionati da un fornitore di prestazioni da essa incaricati.

5.8 Le biciclette / e-bikes noleggiate non sono assicurate.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. 14)

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni secondo art. 4.1 di Allianz Assistance, se si verifica un evento assicurato la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale di emergenza di Allianz Assistance e ottenere l'autorizzazione per le eventuali misure di assistenza o l'assunzione dei relativi costi.

Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

6.2 I danni al veicolo assicurato causati da un fornitore di servizi incaricato da Allianz Assistance in relazione a un evento assicurato devono essere segnalati direttamente al fornitore del servizio o al responsabile.

6.3 In caso di sinistro devono essere presentati ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. 112):

- prova d'assicurazione;
- ricevute originali per spese / costi aggiuntivi assicurati;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- In caso di utilizzo delle prestazioni secondo quanto previsto nell'art. 4.3 a causa di improvvisa inabilità alla guida della persona assicurata è necessario presentare un certificato medico dettagliato con diagnosi.



Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtiplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch



Allianz  Assistance

Condizioni generali di assicurazione ACS Protezione Cyber

Versione 1 / 2021

Informativa per i clienti secondo la LCA

La seguente Informativa per i clienti fornisce un riepilogo chiaro e sintetico dell'identità dell'assicuratore e del principale contenuto del contratto collettivo di assicurazione ACS Protezione Cyber (art. 3 cpv. 3 della legge federale sul contratto di assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi di una persona assicurata, da un lato, e dell'assicuratore dall'altro, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto, nelle seguenti Condizioni generali di assicurazione «ACS Protezione Cyber» e nella LCA.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, con sede nella Richtplatz 1, 8304 Wallisellen. Per la componente di protezione giuridica dell'assicurazione l'assicuratore è la CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è lo/la stipulante?

Stipulante è l'Automobile Club Svizzero, ACS, con sede nella Wasserwerkstrasse 39, 3011 Berna.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la copertura assicurativa?

I rischi coperti dal relativo contratto di assicurazione, come pure l'estensione e le limitazioni della copertura assicurativa, sono indicati nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle Condizioni generali di assicurazione «ACS Protezione Cyber». Per orientarsi più facilmente, qui di seguito si può trovare una descrizione sintetica delle diverse componenti assicurative offerte.

- **Protezione giuridica Cyber**
Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d'autore su Internet.
- **Violazioni della personalità su Internet**
Indicazione di uno specialista IT per l'eliminazione o cancellazione dei contenuti diffamatori e assunzione dei relativi costi.
- **Protezione conto online**
Assunzione dei danni patrimoniali derivanti da furto di dati di accesso personali.
- **Protezione acquisti online**
Assunzione dei danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati.
- **Protezione dei biglietti per eventi**
Assunzione delle spese di annullamento per biglietti di eventi e biglietti di ingresso se la persona assicurata non può partecipare all'evento prenotato a causa di un evento assicurato.

Quali persone sono assicurate?

In base al contratto di assicurazione collettiva stipulato con la stipulante, Allianz Assistance concede anche al socio ACS definito nella domanda e riportato sulla tessera ACS così come tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein protezione assicurativa e di diritto di richiesta di risarcimento in relazione alle prestazioni assicurative. Le persone assicurate si trovano nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto e nelle presenti Condizioni generali di assicurazione (CGA). La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata

solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium).

Validità temporale e territoriale della copertura assicurativa

In linea di principio la copertura assicurativa vale in tutto il mondo per l'intera durata dell'assicurazione. Sono fatte salve le limitazioni territoriali indicate nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative come pure le sanzioni economiche o commerciali e gli embarghi delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o della Svizzera in contrasto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni principali?

L'elenco seguente comprende soltanto le esclusioni principali della copertura assicurativa. Ulteriori esclusioni sono indicate nelle relative disposizioni «Eventi e prestazioni non assicurati» delle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA:

- Nell'ambito della copertura **Protezione giuridica Cyber** non sono assicurate le controversie correlate a eventi bellici, insurrezioni, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologie.
- Nell'ambito della copertura **Violazioni della personalità su Internet** non sono assicurati i casi correlati a media non digitali (stampa, radio, televisione), i giornalisti e le attività giornalistiche e/o le pubblicazioni.
- Nell'ambito della copertura **Protezione conto online** non sono assicurati i danni derivanti da un utilizzo abusivo di carte o numeri di carte, dispositivi mobili, PIN, TAN o altri dati identificativi o per la legittimazione, nonché di una firma digitale o di veri documenti del titolare o per la legittimazione, che siano stati rubati o siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima dell'inizio della copertura assicurativa;
- Nell'ambito della copertura **Protezione acquisti online** non sono assicurati i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno oppure derivanti dalla natura dell'oggetto.
- Nell'ambito della copertura **Protezione dei biglietti per eventi** non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di «difficile processo di guarigione» cioè, tra l'altro, per malattie o conseguenze di un infornio, di un'operazione o di un intervento medico che sussistevano già al momento dell'acquisto del biglietto e la cui guarigione non sia avvenuta fino alla data della manifestazione.

Quali sono gli obblighi dello/della stipulante e delle persone assicurate?

L'elenco seguente comprende soltanto gli obblighi più comuni. Ulteriori obblighi sono indicati nelle Condizioni generali di assicurazione e nella LCA.

- In ogni caso la persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto possa contribuire a ridurre e accertare il danno.
- La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 12).
- Nell'ambito delle coperture **Protezione giuridica Cyber**, **Violazioni della personalità su Internet** e **Protezione conto online**, per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

- **Protezione giuridica Cyber:** nell'ambito delle coperture Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Contratti speciali, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch.**
- **Violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online:** nell'ambito delle coperture violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online, in caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.
- Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?

L'importo del premio viene definito nella proposta ed è indicato nei relativi documenti di proposta e documenti di contratto.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?

La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Protezione Cyber», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Protezione Cyber» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta

mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Allianz Assistance?

Per il trattamento di dati personali, che costituiscono una base imprescindibile per l'attività assicurativa, Allianz Assistance si attiene alle disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Se necessario, mediante il modulo di notifica del sinistro Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il consenso al trattamento dei dati.

I dati personali trattati da Allianz Assistance comprendono i dati rilevanti per la stipulazione del contratto nonché per la sua esecuzione e per la gestione del sinistro. In primo luogo vengono trattati i dati concernenti gli stipulanti o le persone assicurate, come risultano dalla proposta di assicurazione e dalla notifica di sinistro. Nell'interesse di tutti gli stipulanti, a volte avviene anche uno scambio di dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori in Svizzera e all'estero. Inoltre, Allianz Assistance tratta i dati personali anche in relazione all'ottimizzazione di prodotti e per i propri scopi di marketing.

Al fine di offrire una copertura assicurativa a condizioni convenienti, i servizi di Allianz Assistance sono in parte forniti da imprese giuridicamente autonome in Svizzera e all'estero. A tale riguardo può trattarsi di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dello scopo del rapporto contrattuale Allianz Assistance ha necessità di trasmettere i dati sia all'interno che all'esterno del Gruppo. Allianz Assistance custodisce i dati in forma elettronica o fisica, conformemente alle disposizioni di legge.

In base alla LPD, le persone i cui dati vengono trattati da Allianz Assistance possono informarsi su quali siano i loro dati che vengono trattati da Allianz Assistance; hanno inoltre il diritto di chiedere la rettifica dei dati incorretti.

Indirizzo di contatto per i reclami

Allianz Assistance
Gestione reclami
Richtplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componenti assicurative	Prestazioni assicurative	Somma assicurata massima	
A Protezione giuridica Cyber	Protezione giuridica in caso di delitti informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d'autore su Internet.	per evento	CHF 20'000. –
B Violazioni della personalità su Internet	Indicazione di uno specialista IT per l'eliminazione o cancellazione dei contenuti diffamatori e assunzione dei relativi costi.	per evento	CHF 20'000. –
	Indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi.	per evento	CHF 3'000. –
C Protezione conto online	Assunzione dei danni patrimoniali derivanti da furto di dati di accesso personali.	per evento	CHF 20'000. –
D Protezione acquisti online	Assunzione dei danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati.	per evento	CHF 20'000. –
E Protezione dei biglietti per eventi	Assunzione delle spese di annullamento per biglietti di eventi e biglietti di ingresso. Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.	per evento e persona	CHF 300. –

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito detta Allianz Assistance, concede le prestazioni concordate e stipulate con l'Automobile Club Svizzero, ACS, secondo il contratto d'assicurazione collettivo ed elencate nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA). Si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Contenuti

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative	5
II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative	7
A Protezione giuridica Cyber.....	7
B Violazioni della personalità su Internet.....	7
C Protezione conto online	8
D Protezione acquisti online	9
E Protezione dei biglietti per eventi.....	10

I Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative

Le Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative valgono soltanto se le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative non prevedono nulla di diverso.

1. Persone assicurate

Sono assicurati il socio indicato sulla tessera ACS e tutte le persone che vivono in comunione domestica con lui o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o per il fine settimana, come pure i suoi figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica a condizione che le persone assicurate, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, abbiano il proprio domicilio civile in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

2. Validità territoriale

Con riserva delle disposizioni di tenore diverso nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, l'assicurazione vale in tutto il mondo.

3. Inizio, durata e termine della copertura assicurativa

La copertura opzionale «ACS Protezione Cyber» può essere stipulata solo in connessione con un'adesione ACS valida (Light, Classic, Classic & Travel, Travel, Premium). La copertura assicurativa entra in vigore al momento dell'inizio della copertura opzionale «ACS Protezione Cyber», a condizione che siano stati pagati sia il premio per l'assicurazione «ACS Protezione Cyber» così come la quota d'adesione ACS (Light, Classic, Travel, Classic & Travel o Premium). Se si tratta di una nuova adesione ACS, entra in vigore una copertura assicurativa provvisoria dal momento della presentazione della richiesta presso la sezione ACS competente. Se la copertura opzionale non viene disdetta mediante comunicazione scritta alla sezione ACS competente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno d'adesione, e la quota d'adesione è stata pagata, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente di anno in anno. La copertura assicurativa per le persone assicurate si estingue se viene disdetto il contratto collettivo di assicurazione tra Allianz Assistance e l'ACS. L'ACS ha il diritto di escludere dalla copertura assicurativa i soci che presentano una sinistrosità superiore alla media. Il socio interessato ne viene informato per iscritto con un preavviso di un mese e ha il diritto di disdire l'adesione all'ACS a decorrere dalla data dell'esclusione. I soci dell'ACS possono essere esclusi dalla

copertura assicurativa se hanno comunicato in modo inesatto od occultato fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio (violazione dell'obbligo di notifica).

4. Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata ha l'obbligo di intraprendere tutto ciò che può contribuire a ridurre e accertare il danno.

4.2 La persona assicurata ha l'obbligo di adempiere integralmente tutti i suoi obblighi contrattuali o legali di comunicazione, informazione o comportamento (tra cui la comunicazione immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto menzionato nell'art. 112).

4.3 Se la persona assicurata può fare valere le prestazioni fornite dalla Allianz Assistance anche nei confronti di terzi, deve tutelare tali diritti e cederli ad Allianz Assistance.

4.4 In caso di violazione della personalità, la persona assicurata è obbligatoriamente tenuta a presentare alla polizia una denuncia penale per violazione della personalità.

4.5 I moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web: www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro

4.6 In caso di sinistro, la persona assicurata deve telefonare immediatamente all'assicuratore al numero sotto indicato e informarlo in modo completo e veritiero, indicando tutti i dettagli, della circostanza che potrebbe comportare per l'assicuratore l'obbligo di fornire prestazioni.

Protezione giuridica Cyber: nell'ambito delle coperture Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Contratti speciali, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch**.

Violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online: nell'ambito delle coperture violazioni della personalità su Internet e Protezione conto online, in caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi. La centrale di emergenza di Allianz Assistance è disponibile 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate): telefono **+41 44 283 33 77** / fax +41 44 283 33 33.

5. Violazione degli obblighi

Se la persona avente diritto viola i propri obblighi, Allianz Assistance può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni.

6. Eventi non assicurati

Oltre alle limitazioni e alle esclusioni contenute nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati:

6.1 danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata.

6.2 danni causati dalla persona assicurata durante o durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o crimine o il tentativo intenzionale di perpetrare un delitto o un crimine.

6.3 sinistri correlati a casi giuridici già in sospeso o conclusi all'inizio della copertura assicurativa.

6.4 sinistri correlati a un'attività lucrativa.

7. Definizioni

7.1 Delitti informatici e via Internet

Gli atti punibili ai sensi del codice penale svizzero effettuati su o mediante Internet (ad es. furto di dati, danneggiamento di dati, truffa mediante Internet).

7.2 Abuso di identità

Utilizzo abusivo di dati personali di una persona fisica da parte di terzi senza il relativo fondamento giuridico.

7.3 Violazione della personalità

Violazione dei diritti della personalità, ai sensi degli artt. 28 e segg. del Codice civile svizzero (CC), delle persone assicurate in quanto vittime di offese all'onore, diffamazione o calunnia, commesse su siti Internet, forum, blog e social network con l'ausilio di mezzi elettronici e in modo percepibile da terzi (ad es. cyber bullismo o furto di identità).

7.4 Dispositivi mobili

Dispositivi elettronici per la trasmissione, mobile e indipendente da reti, di dati, voce e immagini e la navigazione, i quali per dimensioni e peso possono essere trasportati senza notevole sforzo fisico e quindi essere utilizzati in mobilità. Come dispositivi mobili secondo le presenti CGA sono considerati telefoni cellulari, tablet e notebook.

7.5 Malattia grave/ infortunio grave

Le malattie o gli infortuni sono considerati gravi quando ne deriva un'incapacità lavorativa temporanea o illimitata o un'incapacità imperativa di viaggiare.

7.6 Epidemia

Una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.7 Pandemia

Un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica autorità governativa nel paese di residenza della persona assicurata o in quello di destinazione del viaggio.

7.8 Quarantena

Confinamento obbligatorio (compreso l'isolamento ordinato), destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale la persona assicurata potrebbe essere stato esposto.

8. Assicurazione multipla e di diritti nei confronti di terzi

8.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa od obbligatoria), la Allianz Assistance fornisce le prestazioni a titolo sussidiario, fatta salva un'eventuale clausola identica dell'altro contratto di assicurazione. In tal caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

8.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni Allianz Assistance che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Complessivamente i costi vengono risarciti una sola volta.

8.3 Se la Allianz Assistance ha fornito prestazioni nonostante l'esistenza di una fattispecie di sussidiarietà, esse valgono come acconto e la persona assicurata o beneficiaria cede in pari misura alla Allianz Assistance i propri diritti

nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa od obbligatoria).

8.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo responsabile civilmente o dall'assicuratore di quest'ultimo, decade il diritto all'indennizzo previsto dal presente contratto. Se la Allianz Assistance è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili fino a concorrenza dell'indennizzo ottenuto dalla Allianz Assistance.

9. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal verificarsi dell'evento che comporta l'obbligo di prestazione.

10. Foro competente e diritto applicabile

10.1 Per le azioni legali nei confronti di Allianz Assistance si può adire il tribunale competente per la sede della società o per il domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.

10.2 A integrazione delle presenti disposizioni si applica la legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

11. Gerarchia delle norme

11.1 Le Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative hanno la priorità rispetto alle Disposizioni comuni per tutte le componenti assicurative.

11.2 In caso di differenze linguistiche tra le CGA in francese, italiano e tedesco, in caso di dubbio fa fede sempre la versione tedesca.

12. Indirizzo di contatto

Allianz Assistance
Richtiplatz 1
Casella postale
8304 Wallisellen

info.ch@allianz.com

II Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative

A Protezione giuridica Cyber

1. Validità temporale

La copertura assicurativa è valida se il sinistro si verifica durante il periodo di durata dell'assicurazione e la notifica di sinistro perviene alla CAP entro e non oltre 6 mesi dal termine dell'assicurazione.

2. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni specificate qui di seguito fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative:

3.1 in aggiunta alla tutela degli interessi da parte del proprio servizio giuridico, la CAP si assume i seguenti costi: spese legali, spese processuali (spese giudiziali e spese ripetibili), costi per perizie, spese di mediazione, spese di viaggio per recarsi alle udienze e a sopralluoghi ordinati dal tribunale nel caso in cui la presenza della persona assicurata sia obbligatoria;

3.2 se, a seguito di un conflitto di interessi (rappresentanza di diversi assicurati con interessi contrastanti) o in relazione a un procedimento giudiziario o amministrativo, si rende necessario ricorrere a un avvocato esterno, l'assicurato può scegliere liberamente un avvocato che disponga delle necessarie competenze. Se la CAP rifiuta l'avvocato desiderato, l'assicurato ne propone altri tre di diversi studi tra i quali la CAP ne sceglierà uno.

4. Eventi assicurati

La CAP garantisce la copertura assicurativa nei seguenti campi:

4.1 richiesta di un risarcimento nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di un delitto informatico o via Internet. La copertura sussiste anche per far valere tali pretese nell'ambito di un procedimento penale;

4.2 richiesta di un risarcimento, nel caso in cui la persona assicurata sia vittima di una violazione dei diritti d'autore su Internet in relazione a siti Internet personali e social network;

4.3 assistenza per far valere il diritto di risposta e/o eliminazione in caso di esposizioni di fatti (immagini, audio o testo) su Internet, qualora la personalità della persona assicurata sia direttamente coinvolta in seguito a un delitto informatico o via Internet.

5. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e rischi:

5.1 controversie tra la persona assicurata e il proprio assicuratore per la protezione giuridica;

5.2 controversie concernenti eventi bellici, rivolte, violazioni della neutralità, scioperi, disordini di qualsiasi tipo, terremoti, fissione e fusione nucleare, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, organismi geneticamente modificati e nanotecnologie.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a contattare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore.

Protezione giuridica Cyber: nell'ambito della copertura Protezione giuridica Cyber, la necessità di assistenza legale deve essere segnalata il più rapidamente possibile a **CAP Protezione giuridica, Contratti speciali, casella postale, 8010 Zurigo, telefono 058 358 09 09, e-mail: capoffice@cap.ch.**

La persona assicurata deve fornire assistenza per l'accertamento dei fatti, affidando la gestione del caso esclusivamente alla CAP. In assenza di un consenso scritto della CAP, la persona assicurata non conferisce mandati ad avvocati, periti ecc., non avvia procedimenti, non adotta rimedi giuridici e non stipula transazioni. La persona assicurata inoltre non concorda alcun onorario con l'avvocato incaricato.

B Violazioni della personalità su Internet

1. Validità temporale

L'assicurazione garantisce prestazioni assicurative se il sinistro si verifica durante il periodo di validità dell'assicurazione.

2. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Prestazioni assicurative

Oltre alla Protezione giuridica Cyber secondo quanto indicato nell'art. II A, in caso di sinistro vengono erogate esclusivamente le prestazioni qui di seguito specificate dal punto di vista tecnico e psicologico fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative. La condizione è che il sinistro venga gestito secondo quanto indicato nell'art. B 6.

3.1 Indicazione di specialisti di IT e assunzione dei costi per l'eliminazione, cancellazione o soppressione (per quanto possibile) dei commenti online di carattere diffamatorio concernenti la persona assicurata.

3.2 Se necessario, indicazione di psicologi e assunzione dei costi dell'assistenza psicologica per l'elaborazione della situazione di stress traumatico derivante dalla diffamazione subita. Qualora, a causa dell'evento assicurato verificatosi, la persona assicurata si senta costretta a traslocare, la copertura si estende anche ai costi del trasloco.

4. Eventi assicurati

Sono assicurate le violazioni della personalità della persona assicurata da parte di terzi su Internet, ad es. tramite i social network.

5. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri e danni:

5.1 i rischi non citati al punto II B 4.

5.2 se l'assicuratore non ha dato preventivamente il proprio consenso alle prestazioni.

5.3 se la persona assicurata non presenta denuncia penale per violazione della personalità.

5.4 i sinistri in relazione a mezzi non digitali (stampa, radio, televisione).

5.5 i sinistri in relazione a giornalisti e attività e/o pubblicazioni giornalistiche.

5.6 le violazioni della personalità da parte di partner conviventi o non conviventi.

5.7 i danni patrimoniali e conseguenti.

6. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

6.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a informare immediatamente la centrale telefonica dell'assicuratore, affidando a quest'ultima l'organizzazione delle prestazioni o ottenendone il consenso per eventuali prestazioni assicurative e la relativa assunzione dei costi.

Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

6.2 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- prova d'assicurazione;
- attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

C Protezione conto online

1. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2. Prestazioni assicurative

In caso di sinistro viene risarcito il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3. Eventi assicurati

3.1 È assicurato il danno patrimoniale della persona assicurata derivante da:

- accesso abusivo a un conto bancario/postale svizzero della persona assicurata;
- utilizzo abusivo di una carta della persona assicurata;
- utilizzo abusivo di un dispositivo mobile (come ad es. smartphone o tablet) della persona assicurata avvenuto a seguito di un furto di dati di accesso personali della persona assicurata da parte di terzi online.

3.2 Un abuso sussiste se il soggetto terzo non era né di per sé autorizzato a compiere l'azione, né ne aveva ricevuto mandato o procura dalla persona assicurata.

3.3 È assicurato il danno patrimoniale in caso di sinistro che, sulla base di disposizioni di legge o contrattuali, risulti a carico della persona assicurata.

4. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti danni:

4.1 i danni derivanti da un utilizzo abusivo di carte o numeri di carte, dispositivi mobili, PIN, TAN o altri dati identificativi o per la legittimazione, nonché di una firma digitale o di veri documenti del titolare o per la legittimazione, che siano stati rubati o siano venuti in possesso o a conoscenza di un terzo già prima dell'inizio della copertura assicurativa.

4.2 i danni che sono a carico della persona assicurata solo perché:

- essa non ha adempiuto gli obblighi di denuncia dell'istituto bancario detentore del conto, dell'emittente della carta, dell'operatore di rete o del fornitore di altri sistemi di pagamento (notifica immediata dopo aver scoperto il furto/l'utilizzo abusivo);
- essa ha lasciato trascorrere senza intervenire il termine per la verifica e constatazione di un pagamento non autorizzato.

4.3 i danni derivanti solo indirettamente da un'azione abusiva, come ad es. una perdita di guadagno o di interessi.

4.4 i danni che un'impresa tenuta al risarcimento (istituto bancario detentore del conto, emittente della carta o operatore di rete) non si sia rifiutata per iscritto di risarcire.

5. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata in caso di sinistro è tenuta a inviare senza indugio una notifica di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.

5.2 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un abuso devono essere comunicati senza indugio all'emittente della carta, all'operatore di rete o al fornitore di altri sistemi di pagamento. Inoltre deve essere disposto il blocco immediato della carta.

5.3 Il furto di dati di accesso personali o il sospetto di un utilizzo abusivo devono essere denunciati senza indugio al posto di polizia più vicino.

5.4 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-di-chiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;

- attestazione della polizia in merito alla presentazione di una denuncia del sinistro;
- dichiarazione scritta del corrispondente istituto finanziario gestore del conto, dell'emittente della carta, del fornitore della rete o del fornitore di altri servizi di pagamento in merito al danno patrimoniale;
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

D Protezione acquisti online

1. Somma assicurata

La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2. Prestazioni assicurative

2.1 In caso di sinistro viene risarcito esclusivamente il danno patrimoniale fino a concorrenza degli importi indicati nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2.2 Calcolo del danno e risarcimento.

2.2.1 Il danno relativo agli oggetti assicurati viene calcolato sulla base del loro valore di risarcimento detratto il valore residuo.

2.2.2 Per la determinazione del valore di risarcimento vengono presi in considerazione il prezzo di mercato di un oggetto dello stesso tipo e della stessa qualità al momento del pagamento e il prezzo pagato. Tra i due valori fa fede quello più basso.

2.2.3 Se gli oggetti danneggiati possono essere riparati, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione o dei costi per una sostituzione parziale, nonché dell'eventuale diminuzione del valore residuo, come massimo tuttavia fino a concorrenza del valore di risarcimento.

2.2.4 In caso di oggetti che insieme formano un paio o un completo, il danno viene calcolato sulla base del valore di risarcimento dell'articolo nel suo complesso, detratto il valore residuo, a condizione che da soli gli oggetti indenni siano singolarmente inutilizzabili e non possano essere singolarmente completati.

2.2.5 L'assicuratore ha la scelta se effettuare il risarcimento in natura oppure rimborsare la somma di denaro.

2.2.6 In caso di risarcimento di un oggetto senza detrazione del valore residuo secondo quanto previsto nell'art. II D 2.2.1, in assenza di accordi in altro senso, il risarcimento comporta il passaggio all'assicuratore dei diritti di proprietà sull'oggetto in questione.

3. Eventi assicurati

3.1 Sono assicurati i beni mobili per uso privato acquistati dalla persona assicurata tramite Internet (online) e che:

- tra il momento dell'acquisto online e il completamento della consegna siano stati danneggiati o distrutti durante il trasporto a causa dell'azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno;
- siano andati persi durante il trasporto da parte di un corriere (spedizione);
- non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo parzialmente;
- a seguito di dichiarazione errata da parte del venditore non siano conformi all'oggetto acquistato secondo uno dei seguenti criteri di valutazione:

- stato, come ad es. «nuovo e non usato» invece di «usato» o «funzionante» invece di «non più funzionante»;
- materiale, ad es. «vera pelle» invece di «finta pelle» o «legno massiccio» invece di «legno impiallacciato»;
- generazione del prodotto ad es. «ultima generazione» invece di «prima generazione» oppure «Playstation 4» invece di «Playstation 3»;
- completezza di un oggetto, ad es. «gioco degli scacchi completo» invece di «gioco degli scacchi in cui manca un pezzo»;
- corrispondenza della marca, cioè un oggetto acquistato che non sia del produttore indicato (anche nel caso in cui l'oggetto venga confiscato dalla dogana). Non sono tuttavia assicurati gli acquisti eventualmente o certamente intenzionali di contraffazioni;
- che non vengono ripresi indietro dal venditore nonostante il corretto esercizio da parte dell'acquirente del diritto di reso a lui spettante, senza che alla persona assicurata venga rimborsato il prezzo di acquisto;
- vengano danneggiati o distrutti a causa dell'azione imprevista e improvvisa di un fenomeno esterno oppure vadano persi durante il trasporto commissionato dalla persona assicurata per il reso al venditore.

4. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i seguenti sinistri, danni e cose:

4.1 i danni dovuti a normale logorio o usura.

4.2 i danni riconducibili a difetti di fabbricazione o dei materiali, deterioramento interno oppure derivanti dalla natura dell'oggetto.

4.3 i sinistri concernenti una descrizione dello stato dell'oggetto acquistato discordante o che necessita di interpretazione per quanto concerne l'entità dell'usura e delle tracce di utilizzo oppure la confezione.

4.4 denaro contante, monete, medaglie, disegni, traveller's cheque, buoni, biglietti di ingresso e tutti gli altri tipi di titoli.

4.5 derrate alimentari, animali, piante e veicoli a motore.

4.6 gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose e perle.

5. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

5.1 Per poter usufruire delle prestazioni dell'assicuratore, la persona assicurata è tenuta a notificare il sinistro all'assicuratore entro e non oltre 72 ore dal verificarsi dell'evento assicurato o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, facendo pervenire in seguito all'assicuratore una denuncia di sinistro scritta e firmata contenente tutti i dati necessari.

Centrale telefonica per le chiamate +41 44 283 33 77

5.2 Fino alla liquidazione definitiva del sinistro, gli oggetti danneggiati o consegnati in modo errato devono essere tenuti a disposizione della società e a richiesta di quest'ultima spediti a proprie spese per una perizia.

5.3 Su richiesta della società deve essere presentata denuncia al posto di polizia più vicino.

5.4 In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;
- giustificativo di acquisto dal quale risultino il prezzo e la data di acquisto oppure la conferma d'ordine;
- attestazione che l'oggetto è stato spedito (ad es. conferma di invio online, ricevuta dell'invio postale o simili);
- documentazione / giustificativi / dati relativi all'evento assicurato.

E Protezione dei biglietti per eventi

1. Somma assicurata

1.1 La somma assicurata è indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

1.2 Le prestazioni sono limitate a un massimo di tre eventi per adesione e anno solare.

2. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. La copertura assicurativa decorre dal momento dell'acquisto del biglietto assicurato e cessa all'inizio della manifestazione in questione.

3. Biglietti assicurati

Sono assicurati biglietti per eventi e biglietti d'ingresso acquistati da una persona assicurata per uso personale.

4. Prestazioni assicurative

Spese di annullamento

Se la persona assicurata non può essere presente all'evento prenotato a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese di annullamento contrattualmente dovute del biglietto assicurato fino all'ammontare della somma assicurata concordata. Come spese di annullamento assicurate si considera il prezzo del biglietto originariamente pagato dalla persona assicurata una volta detratte le spese amministrative come spese di spedizione, commissioni sul pagamento, spese per l'e-ticket o spese di gestione dell'ordine.

5. Eventi assicurati

5.1 Malattia grave, infortunio grave, decesso, complicazioni della gravidanza

5.1.1 Malattia grave (inclusa una malattia epidemica o pandemica diagnosticata come, ad es., il COVID-19), infortunio grave, complicazioni della gravidanza o decesso, a condizione che l'evento in questione sia subentrato dopo la prenotazione o l'acquisto del biglietto assicurato:

- della persona assicurata;
- di una persona vicina alla persona assicurata, la quale abbia prenotato la stessa manifestazione e annulli;
- di una persona vicina alla persona assicurata che non si reca alla manifestazione.

Se più persone assicurate hanno prenotato la stessa manifestazione, può essere cancellato da un massimo di sei persone.

5.1.2 In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se

- uno psichiatra attesta l'incapacità lavorativa e
- l'incapacità lavorativa è documentata anche presentando un attestato dell'assenza rilasciato dal datore di lavoro.

5.1.3 In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la partecipazione all'evento deve essere annullata a causa di un inatteso e acuto peggioramento attestato da un certificato medico. Requisito necessario è che lo stato di salute fosse stabile al momento dell'acquisto del biglietto.

5.2 Gravidanza

In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona vicina che ha prenotato la stessa manifestazione, la copertura assicurativa sussiste solo se essa è subentrata dopo l'acquisto del biglietto e la partecipazione alla manifestazione in questione rappresenta un rischio per il nascituro.

5.3 Quarantena

Se la persona assicurata viene messo in quarantena per ordine o su altra richiesta del governo o di un'autorità pubblica in base al sospetto che la persona sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa una malattia epidemica o pandemica come, ad es., il COVID-19). E' esclusa una quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza.

5.4 Ritardo o soppressione del mezzo di trasporto alla partenza

Se non è possibile recarsi alla manifestazione a seguito di un ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per il viaggio di andata (cioè se non è più possibile l'ingresso o se l'evento è già terminato).

5.5 Avaria del veicolo durante il viaggio di andata

Se durante il viaggio diretto di andata verso il luogo della manifestazione il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. I contrattamenti dovuti alla chiave o al carburante non sono assicurati.

5.6 Spostamento della manifestazione da parte dell'organizzatore.

5.6.1 Se la data o il luogo di una manifestazione vengono spostati, il biglietto vale per la nuova data o il nuovo luogo della manifestazione e la persona assicurata non può essere presente alla manifestazione spostata a causa di un evento assicurato.

5.6.2 Ad integrazione degli eventi assicurati secondo i art. II E 5.1 a art. II E 5.5, per l'art. II E 5.6 valgono i seguenti eventi assicurati, a condizione che fossero già noti al momento in cui è stato comunicato lo spostamento:

- citazione a comparire da parte delle autorità: se la persona assicurata riceve una citazione a comparire in tribunale come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve impedire la presenza all'evento;
- servizio militare o nella protezione civile: se la persona assicurata non può essere presente all'evento perché deve assolvere il servizio militare;
- ferie: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di ferie già prenotate;
- evento di lavoro: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di un evento di lavoro pianificato;
- matrimonio: se la persona assicurata non può essere presente all'evento a causa di un invito a un matrimonio.

6. Eventi non assicurati (a integrazione dell'art. I 6)

6.1 Difficile processo di guarigione

Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento dell'acquisto del biglietto e la guarigione non è avvenuta fino alla data della manifestazione. Se le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o a momento dell'acquisto del biglietto, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte fino alla data della manifestazione.

6.2 Disdetta da parte dell'organizzatore

Se l'organizzatore non è in grado di fornire le prestazioni contrattuali o può fornirle solo in parte, annulla la manifestazione o deve annullarla per circostanze concrete e in base alle disposizioni di legge è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite. Non si applica in caso di spostamento della manifestazione da parte dell'organizzatore secondo quanto previsto nell'art. II E 5.6.

6.3 Se un evento si è già verificato al momento della stipulazione del contratto o dell'acquisto del biglietto o se il suo verificarsi era prevedibile per la persona avente diritto al momento della stipulazione del contratto o dell'acquisto del biglietto, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

6.4 Non sono assicurati gli eventi che la persona avente diritto ha cagionato nei modi seguenti:

- abuso di alcolici, droghe o farmaci;
- suicidio o tentato suicidio;
- partecipazione a scioperi o disordini;
- partecipazione a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni;
- partecipazione ad atti temerari, con i quali la persona assicurata si espone consapevolmente a un pericolo;
- azioni/omissioni gravemente negligenti o intenzionali;
- crimini o delitti perpetrati o tentati.

6.5 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, atti terroristici, disordini di ogni genere, catastrofi naturali e incidenti con sostanze radioattive, biologiche o chimiche.

6.6 Non sono assicurate le conseguenze di eventi correlati a ordini delle autorità come ad es. sequestro patrimoniale, arresto, divieto di espatrio o chiusure di aeroporti, dello spazio aereo o di strade, misure di quarantena (ad eccezione di quanto espressamente previsto nell'art. II E 5.3) o di polizia, ordinanze ecc.

7. Obblighi in caso di sinistro (a integrazione dell'art. I 4)

In caso di sinistro devono essere presentati all'assicuratore per iscritto i seguenti documenti (cfr. art. I 12):

- moduli per la notifica di sinistri sono disponibili sul nostro sito web:
www.allianz-travel.ch/acs-dichiarazione-di-sinistro;
- prova d'assicurazione;
- documenti o certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi);
- biglietti / conferma d'ordine dell'organizzatore.



Allianz  **Assistance**

Allianz Assistance

Richtplatz 1

8304 Wallisellen

Tel. +41 44 283 32 22

Fax +41 44 283 33 83

info.ch@allianz.com

www.allianz-travel.ch